



ASSEMBLEA OSSERVATORI GIUSTIZIA CIVILE REGGIO CALABRIA

7-8-9 GIUGNO 2019

In vista ed in preparazione della prossima assemblea Nazionale degli Osservatori della Giustizia Civile che si terrà in Reggio Calabria dal 7 al 9 Giugno 2019 il gruppo romano che si occupa di danno alla persona ha dato avvio ad un lavoro di riflessione e di confronto delle più rilevanti novità presenti nella materia.

§ 1. Lo studio delle nuove Tabelle per la valutazione e quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale del Tribunale ordinario di Roma approvate con nota del 28 dicembre 2018 e della relazione di accompagnamento ha costituito il punto di partenza per un'analisi comparativa delle diverse Tabelle milanesi e per un approfondimento ragionato dei rispettivi criteri e parametri di liquidazione del danno biologico e del danno morale con specifico riguardo alla questione dell'applicazione delle Tabelle sul territorio nazionale.

§ 2. Il tema del risarcimento del danno alla persona è stato quindi approfondito con riferimento agli aspetti peculiari relativi alla individuazione e liquidazione delle singole voci in cui può articolarsi il danno non patrimoniale secondo l'interpretazione vivente della Corte di Cassazione senza trascurare le novità che hanno riguardato il danno differenziale e la compensatio lucri cum damno.

§ 3. La relazione è accompagnata da un prospetto che sintetizza le differenze di liquidazione delle tabelle romane rispetto a quelle milanesi.

§ 1.

1.1 Alla ricerca dell'omogeneità	pag. 2
1.2 Verso una tabella condivisa...	pag. 3
1.3 Dal risarcimento del danno biologico al ristoro del danno non patrimoniale	pag. 5
1.4. La personalizzazione del danno biologico	pag. 8

§ 2.

2.1 La liquidazione del Danno Biologico e del Danno Morale- Storia ed evoluzione	pag. 9
2.2 Riflessioni sulla risarcibilità del danno agli eredi a seguito di un fatto illecito	pag. 19
2.3. La compensatio lucri cum damno	pag. 24

-1.1-

Alla ricerca dell'omogeneità

Il tema della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione alla salute, tema di immanente attualità, da tempo impegna la dottrina e la giurisprudenza continuamente incalzate da istanze di uniformità di trattamento alle quali anche il legislatore sta timidamente cercando di offrire risposte che tuttavia non appaiono ancora risolutive di tutte le criticità esistenti.

In quest'ottica è stato accolto con enorme favore l'intervento del legislatore che in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, con il d.lgs. n. 209 del 2005 ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n° 24 e n° 124) ha ulteriormente "codificato" i parametri di liquidazione delle cc.dd. micropermanenti.

Al momento pertanto i criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10% restano di soluzione prettamente giurisprudenziale in un sistema dove la valutazione del giudice necessita di essere indirizzata da indici e criteri di certa identificazione.

Nel lungo e tormentato cammino giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite con le sentenze di San Martino del 2008 è stato costantemente evidenziato che l'essenza del danno risarcibile è nel valore umano perduto, ovvero nelle conseguenze negative che la lesione ha prodotto sulla vita del danneggiato, in una dimensione tendenzialmente onnicomprensiva di tutti i pregiudizi derivanti dalla lesione della salute confermando che al medico legale compete di accertare e valutare il danno biologico, mentre compito del giudice è liquidare il danno in base alle prove offerte.

L'esigenza di assicurare il rispetto del parametro di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e la necessità di assicurare ai giudici di merito la discrezionalità e l'autonomia utili e necessarie al raggiungimento di valutazioni equitative hanno portato la Suprema Corte nel 2011 con la nota decisione del 7 giugno n° 12408 a consacrare a livello nazionale i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati

dal Tribunale di Milano sul presupposto che essi integrino corretto esercizio del potere di liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.

La garanzia di parità di trattamento assicurata dalla *nazionalizzazione* delle Tabelle milanesi ha avuto un largo seguito nelle decisioni di merito e di legittimità senza tuttavia mai addivenire ad una applicazione incondizionata dei criteri e dei parametri di liquidazione milanesi.

In un delicato settore quale quello del risarcimento del danno non patrimoniale dove gli interessi personali dei danneggiati devono confrontarsi con gli interessi economici delle compagnie di assicurazione, l'uniformità di trattamento e la conseguente assoluta prevedibilità della decisione è stata spesso ottenuta attraverso l'applicazione – su richiesta delle parti o d'ufficio – di tabelle elaborate da Tribunali diversi da Milano quale in specie quello di Roma.

-1.2-

Verso una tabella condivisa...

La continua ricerca ed i preziosi contributi offerti dall'esperienza degli Osservatori Civili e dalla elaborazione giurisprudenziale di merito e di legittimità hanno in particolare evidenziato alcuni aspetti critici delle tabelle milanesi.

Nell'ampia relazione di accompagnamento alle Tabelle romane si evidenzia come dopo l'entrata in vigore delle leggi n° 24 e n° 124 del 2017 nonché delle sentenze della Corte di Cassazione n° 901/2018, n° 7513/2018 e n° 13770/2018, i criteri di valutazione previsti dalle Tabelle milanesi non sarebbero più conformi al dettato normativo di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni e non sarebbero più rispondenti ai principi dettati dalla Suprema Corte in tema di danno morale.

Sul versante giurisprudenziale si registrano numerose decisioni nelle quali si precisa e si circoscrive il valore delle tabelle milanesi quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico rispetto agli artt. 1226 e 2056 c.c.

Il punto di partenza è costituito dalla sentenza Cass., sez. III civile n. 4470/2014, nella quale si chiarisce che il valore delle "tabelle milanesi" come criterio guida per la liquidazione del danno alla persona (riconosciuto dalla sentenza n. 12408 del 2011 come valido criterio sub-normativo per guidare la discrezionalità del giudice), non può avallare l'idea che le tabelle e i loro adeguamenti siano divenute esse stesse una normativa di diritto, che occorrerebbe necessariamente qualificare all'interno della categoria delle fonti per come regolata dall'art. 1 preleggi, bensì nel senso che esse integrino i parametri di individuazione di un corretto esercizio del potere di liquidazione del danno non patrimoniale con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'art. 1226 c.c.. Esse si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità volte a circoscrivere la valutazione discrezionale del giudice in un ambito di condivisa oggettività.

Sicché le tabelle "milanesi" possono dirsi "normative" nel senso che valgono quale ragionevole, trasparente e non arbitrario parametro di valutazione dell'esercizio del

potere di cui all'art. 1226 cod. civ. e, dunque, di corretta applicazione del criterio equitativo indicato dalla norma: norma, questa, che viene in rilievo allorché debba liquidarsi il danno non patrimoniale nell'accezione ricostruita da Cass. Sez. Un. nelle sentenze n. 26973 e 26974 del 2008 che, per definizione, allorché manchino parametri normativi in senso stretto predefiniti, non si presta ad essere «provato nel suo preciso ammontare».

Ancora meglio Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 27562 del 21/11/2017 precisa che: «Nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, in difetto di diverse previsioni normative, l'esigenza dell'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi è in generale ed allo stato soddisfatta, in considerazione della loro diffusione applicativa sul territorio nazionale, dai parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano che, salva la ricorrenza di circostanze, affatto peculiari, idonee a giustificare l'abbandono, hanno valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa al dettato dell'art. 1226 cod. civ. In sede di legittimità l'omessa o erronea applicazione di tali parametri tabellari può essere fatta valere come violazione o falsa applicazione dell'art. 1226 cod. civ., mentre l'omesso esame del fatto specializzante, che giustifichi lo scostamento o finanche l'abbandono, può essere fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. In ogni caso, la questione dell'applicazione dei suddetti parametri tabellari deve essere stata posta nel giudizio di merito, nel quale l'attore ha l'onere di produrre le tabelle o, almeno, di allegarne il contenuto».

Nel rinviare alle precise argomentazioni contenute nelle Tabelle romane sulle ragioni per le quali le Tabelle milanesi non sarebbero più conformi ai dettami previsti dal legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità, preme qui sottolineare come di recente la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo il quale sia possibile per il giudice di merito fare applicazione di criteri equitativi diversi da quelli espressi dalle Tabelle milanesi qualora ritenuti più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto (cfr. Cass. 8580/2019 secondo la quale *l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale ed a cui la Suprema Corte (Cass. n. 20895 del 2015; n. 4447 del 2014; n. 12408 del 2011), in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle Tabelle del Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime.*)

In questo modo, con congrua motivazione ricavabile dalle stesse argomentazioni contenute nella relazione allegata alla tabelle romane, sarà senz'altro possibile per i giudici nazionali fare riferimento alle Tabelle romane e ai relativi criteri di liquidazione qualora ritenuti maggiormente rispondenti al contenuto degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni per quanto attiene alla liquidazione di danni biologici superiori al 38% e soprattutto per quanto riguarda la liquidazione del c.d. danno morale.

In tema di risarcimento del danno da perdita di congiunto la recente decisione del Tribunale Roma sez. XIII, 13/03/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 13/03/2019), n.5571 ha

ampiamente argomentato la scelta dell'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma *ben più specifiche e predeterminate* di quelle milanesi e *che soddisfano pienamente le esigenze segnalate dalla Corte Suprema, di predeterminazione, prevedibilità e pari trattamento dei ristori.*

-1.3-

Dal risarcimento del danno biologico al ristoro del danno non patrimoniale

Il 2018 è stato un anno di grande rilievo nel cammino del danno non patrimoniale che ha definitivamente messo in luce come il danno alla persona non possa prescindere dalla componente sofferenza intrinseca – lesione e menomazione correlata-

La giurisprudenza di legittimità con molta risolutezza **(a)** ha dato continuità ad alcune certezze faticosamente acquisite negli ultimi dieci anni e, al contempo, con notevole sforzo, **(b)** ha introdotto importanti novità dando ingresso, nella materia del danno non patrimoniale, all'autonomo risarcimento della sofferenza soggettiva (Cass. 901, 7513, 13770 e 23469 del 2018).

Al primo profilo si ascrivono i principi, reiteratamente affermati in materia di natura unitaria e onnicomprensiva, di accertamento e di liquidazione del danno alla persona.

In forma sintetica si è affermato che:

- 1) il **danno non patrimoniale** costituisce una categoria unitaria e onnicomprensiva: **unitaria** *«vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori»*; **onnicomprendiva** vuol dire che *«nella liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici»* (Cass. 901 e 7513 del 2018).
- 2) all'interno della categoria del danno non patrimoniale, il **danno biologico** consiste nell'ordinaria compromissione delle attività quotidiane. Più precisamente, il danno biologico è la conseguenza della lesione psico-fisica che compromette le normali attività quotidiane, le quali possono dividersi in due gruppi: **conseguenze standard** che accomunano la condizione di tutte le persone che subiscono quel tipo di lesione, **conseguenze eccezionali** che si verificano in quel caso concreto e rendono la condizione della vittima unica, peculiare e non comune alla generalità delle persone che subiscono la stessa lesione.
- 3) Le conseguenze standard sono comprese all'interno del punto percentuale previsto dalle tabelle e vengono liquidate sulla base della semplice allegazione.
- 4) le conseguenze eccezionali, invece, vengono liquidate attraverso un aumento personalizzato del risarcimento, sulla base dell'allegazione e della specifica prova delle circostanze peculiari che consentono, nel caso concreto, di giustificare l'aumento.
- 5) In tutti i casi, *«il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarsi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime d'esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio»* (Cass. 7513 del 2018).

Nel secondo profilo, va annoverata la reinterpretazione, in senso evolutivo, di alcuni aspetti della personalità dell'individuo nella sua dimensione individuale e sociale.

Si è così riconosciuta l'autonoma liquidazione della «sofferenza interiore» e delle «dinamiche relazionali di una vita che cambia», quali voci che caratterizzano il «prisma multiforme del danno non patrimoniale» (Cass. 901 del 2018).

Di conseguenza, appare consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, pur nell'ambito della unitaria categoria del danno non patrimoniale, non costituisce indebita duplicazione del risarcimento individuare una somma che miri a ristorare anche la sofferenza interiore patita dalla vittima poiché è nella natura delle cose ravvisare nel danno alla persona una duplice essenza, cioè la sofferenza interiore ed il peggioramento della vita quotidiana (Cass. 901 e 7513 del 2018).

I Giudici di legittimità hanno ben individuato – anche se permane necessariamente una difficoltà di traduzione in termini monetari di una mera sofferenza morale – in cosa consista la componente del danno morale: deve trattarsi di pregiudizi “che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (così, in motivazione Cass. n. 7513/2018; v. anche, da ultimo, Cass. civ. sez. III, 28/02/2019, n. 5809).

La individuazione, tuttavia, in concreto dei pregiudizi riferibili esclusivamente alla sfera interiore distinti da quelli intrinsecamente connessi alla lesione della salute potrebbe non essere sempre agevole, specie nei casi in cui la lesione della salute consista in un danno di carattere soltanto psichico, per cui gli effetti della patologia (ad es. una depressione) potrebbero apparire – ove non adeguatamente vagliati – essi stessi espressione di mera sofferenza interiore. In questi casi, potrebbe essere opportuna un'apposita valutazione con l'ausilio di un consulente, per accertare se e in che misura la modificazione peggiorativa della sofferenza e della vita di relazione sia effettivamente cambiata rispetto alla condizione della vittima vissuta prima del verificarsi dell'illecito in modo da separare la sofferenza vissuta prima e la sofferenza patita a seguito dell'evento lesivo.

Ma anche laddove non si ravvisi alcuna patologia psichica, deve riconoscersi che la lesione all'integrità della persona suscettibile di accertamento medico-legale presenti un aspetto di sofferenza psico-fisica che la connota particolarmente e che, proprio in quanto valutabile da un medico legale, deve essere inclusa nel danno biologico.

Lo stesso legislatore, sia pure in relazione specifica al caso delle lesioni c.d. micropermanenti e nel solo ambito della assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti (ma esteso dall'art. 7 l. n. 24/2017 anche alla responsabilità di strutture sanitarie ed esercenti di professioni sanitarie; per il periodo precedente v. art. 3, comma 3, d.l. n. 158/2012) ha “tipizzato” il concetto di sofferenza psicofisica che è cioè divenuta rilevante, ove sia stata di particolare intensità, per consentire un aumento, fino al 20%, dell'ammontare del risarcimento del danno.

In questa prospettiva diviene preminente porre l'attenzione sui presupposti tecnici oggettivi idonei a valutare la “componente di sofferenza” intesa quale componente del danno alla persona suscettibile di accertamento medico legale.

La scienza medico-legale ha elaborato il concetto di sofferenza psicofisica indicando parametri per la sua corretta ed oggettiva valutazione.

In particolare, la SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) ha formulato una chiara ed organica proposta per la valutazione della detta sofferenza tenendo conto specificamente degli orientamenti della S.C. (il relativo documento si può leggere all'indirizzo: <https://www.simlaweb.it/wp-content/uploads/documenti/simla/iniziative/proposta-SIMLA-statement-05032018.pdf>).

In tale documento si distingue chiaramente tra la «**sofferenza “pura”**, ovvero “*patema d’animo transeunte*” conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito, diverso dal bene salute ed indipendente dalla sussistenza di una menomazione all’integrità psicofisica» estranea all’area di pertinenza valutativa medico-legale, e la «**sofferenza menomazione-correlata**, ovvero conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito, diverso dal bene salute, ma concettualmente ricompresa all’interno del danno biologico, di cui rappresenta una conseguenza, nei suoi aspetti di temporaneità e permanenza».

Seguono quindi proposte di accertamento medico legale della sofferenza psico-fisica e della relativa valutazione (ad es. si indicano i possibili gradi di valutazione del dolore fisico cronico, oppure delle interferenze su atti della vita quotidiana, ecc.) e si prospetta la possibilità che altri professionisti, come psicologi o psichiatri, possano fornire ausilio al medico-legale nel processo di valutazione della sofferenza.

Posto quindi, da un lato, che il danno morale, secondo quanto emerge dai più recenti pronunciamenti del Giudice di legittimità, è sofferenza interiore estranea alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità, e, dall’altro, che la sofferenza psicofisica può ben essere valutata da un medico legale, in una prospettiva di auspicabile uniformità dei criteri di valutazione del danno alla persona, non solo negli ambiti direttamente disciplinati dal legislatore, sarebbe forse opportuno far luogo ad una esatta ed esaustiva valutazione del danno accertabile dal medico legale, così da lasciare fuori solo eventuali residui aspetti di sofferenza morale/interiore estranei a tale valutazione ed autonomamente valutabili dal giudice, cioè appunto “*il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione*”, ecc. Tanto al fine di ridurre al minimo la sfera di valutazione meramente equitativa che, anche laddove sia “agganciata” a circostanze di fatto che devono pur sempre essere specificamente allegare e provate dalla parte interessata, si presta inevitabilmente ed intrinsecamente a quantificazioni non prive di arbitrarietà.

In ultimo, ed in una prospettiva di lungo termine, potrebbe ipotizzarsi uno studio che conduca ad individuare criteri non affidati esclusivamente alla personale sensibilità del giudicante, ma fondati su elementi obbiettivi utili per una valutazione pur sempre equitativa ma non meramente tale del danno morale. In che modo potrebbe dirsi che un determinato illecito (a prescindere da lesioni medicalmente accertabili: es. danno non patrimoniale da mobbing che non abbia cagionato o aggravato alcuna patologia) abbia inciso sull’animo della vittima cagionando paura, disperazione, vergogna, ecc., ed in quale misura, sia pure secondo una scala molto approssimativa?

Nell’ottica di una tendenziale uniformità dei metodi di accertamento e valutazione dei danni in giudizio potrebbe proporsi uno schema di quesito da sottoporre al CTU medico-legale “approvato” in sede nazionale, che includa la richiesta di specificare il grado di sofferenza psico-fisica, come del resto è prassi da non pochi anni del Tribunale di Milano, del Tribunale di Bologna ed altri, eventualmente soltanto rielaborando – se

del caso – quelli già in uso presso vari uffici e promuovendone la diffusione tra tutti gli operatori del settore.

-1.4-

La personalizzazione del danno biologico

La terza sezione della Corte di Cassazione nelle decisioni su richiamate e nelle successive ha altresì continuato a fornire chiarimenti utili a determinare i parametri per garantire la integrale riparazione del danno non patrimoniale evitando nel contempo duplicazioni risarcitorie.

In particolare Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, n.24155 riprendendo gli arresti della medicina legale e le definizioni date dal Legislatore chiarisce cosa si debba intendere per danno biologico e quando sia necessaria una personalizzazione dello stesso.

Secondo la medicina legale *«Il danno biologico misurato percentualmente è...la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulla attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti»* (definizione data dalla Società Italiana di Medicina Legale al Congresso Nazionale del 2001 così come riportata nell'ordinanza n. 7513/2018).

Secondo le definizioni contenute all'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, all'art. 5 l. 5 marzo 2001, n. 57 ed agli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni, il danno biologico si concretizza nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Sostanzialmente il danno biologico consiste nella “ordinaria” compromissione delle attività quotidiane (gli “aspetti dinamico-relazionali”) ma quando esso, a causa delle specificità del caso, ha compromesso non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività “particolari” (ovvero i “particolari aspetti dinamico-relazionali”), di questa perdita dovrebbe tenersi conto con la personalizzazione del grado di invalidità permanente.

Conclude, infatti, la Terza Sezione della Cassazione che *«la lesione alla salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione della abilità quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire con la logica conseguenza che il danno alla salute è il danno dinamico relazionale».*

Ai fini della personalizzazione è quindi necessario valutare se le conseguenze dannose della lesione alla salute rientrano in quelle comuni a tutte le persone che dovessero patire quella particolare invalidità o se rappresentano delle conseguenze peculiari del caso concreto, che hanno reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi simili.

Le recenti puntualizzazioni della Terza Sezione della Cassazione Civile, espressamente finalizzate ad eliminare quella confusione terminologica molto spesso fonte di rischio di duplicazioni ed anche di vuoti risarcitori, dovrebbero condurre alla scomparsa di quelle

suggestive, ma irrilevanti, allegazioni circa le difficoltà nel fare la spesa quotidiana, nel riassetto della casa, ecc., pregiudizi che chiaramente rientrano nel concetto di danno biologico, in passato però spesso richiamati per giustificare opinabili aumenti risarcitori, ma, nel contempo, rischiano, classificando in modo standardizzato secondo il criterio statistico dell'*id quod plerumque accidit* tutte le conseguenze dannose in due gruppi, quelle comuni a tutti e quelle no, di sottovalutare l'aspetto soggettivo e, quindi, il valore ed il peso della perdita nel caso concreto.

Tuttavia un'applicazione "letterale" della regola giurisprudenziale rischia di privare il danneggiato della copertura risarcitoria di una perdita che per lui potrebbe essere seria e grave e superare la soglia di tollerabilità.

È pacifico che gli aspetti dinamico relazionali connaturati ad un tipo di lesione siano già compresi nella valutazione del danno biologico ma per la valutazione dell'incidenza di talune attività reddituali della vittima sulle sue abitudini di vita non ci si può limitare a capire se si tratti di conseguenze comuni a tutti o meno, essendo opportuno scendere all'esame del caso concreto tenendo conto di quanto contava per quella specifica persona lo svolgimento di quella specifica attività, in modo da vagliare la correttezza del dato statistico con la specificità del caso concreto e riconoscere la personalizzazione ogni volta in cui emerga che per quella vittima la privazione di quella attività "ordinaria" ha comportato, invece, conseguenze "peculiari".

La chiave per una corretta interpretazione della regola da applicare nella valutazione della presenza delle condizioni per poter personalizzare un danno alla salute, emerge chiaramente dalla sentenza n. 24155/2018 laddove, nel formulare esempi efficaci, fa riferimento a quelle attività che vengono svolte «*con costante e prolungato impegno quotidiano*», potendosi, con tale formula "aperta", giustificare la rilevanza di aspetti che, seppur comuni a tutti i danneggiati nelle medesime condizioni di salute ed età, per quella vittima erano diversamente e maggiormente importanti perché svolte con una certa continuità.

È pertanto possibile che alla regola generale della "summa divisio" fra conseguenze comuni e conseguenze peculiari, vi possano essere delle eccezioni in cui a seguito di una puntuale allegazione e della relativa prova, attività ritenute comuni per tutti, possano essere considerate peculiari per un determinato soggetto.

-2.1-

La liquidazione del Danno Biologico e del Danno Morale -Storia ed evoluzione

Il danno biologico, inteso quale pregiudizio della salute concretizzantesi nella menomazione della integrità psicofisica della persona, è da quantificarsi equitativamente.

Unica forma di liquidazione di ogni danno privo, come quello in esame (al pari del danno morale), delle caratteristiche della patrimonialità, è quella equitativa, per cui la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di danaro che non è

reintegratrice di una diminuzione patrimoniale ma compensativa di un pregiudizio non economico.

Tale criterio di liquidazione del danno biologico non muta pur a seguito dei nuovi orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte sulla portata degli artt. 2043 e 2059 c.c.

Invero tali disposizioni, interessate dalle note pronunce della Consulta n. 184 del 1986 e n. 372 del 1994, sono state, ripetutamente, interpretate, nell'ultimo decennio, dalle sezioni semplici e dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenze abbinate nn. 8827 e 8828 della Sez. III del 2003, le sentenze gemelle nn. 26972, 26973, 26974, 26975 delle S.U. del 2008, le decisioni nn. 557, 794, 3677, 18356 delle S.U. del 2009).

Gli indirizzi così fissati sono stati, poi, consacrati e, comunque, diffusamente precisati ed arricchiti dalla Corte Costituzionale (sent.223 del 2003) e dalla più recente giurisprudenza di legittimità (d'interesse la decisione n. 5770 del 2010- in tema di liquidazione del danno non patrimoniale - e la n. 8360 - in materia di danno tanatologico - del 2010).

Con la nota pronuncia n. 184 del 1986, la Corte Costituzionale dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. sollevata in riferimento agli art. 2, 3 comma 1, 24 comma 1 e 32 comma 1 Cost., evidenziando come l'ingiustizia del danno biologico e la sua conseguente risarcibilità discendessero direttamente dal collegamento tra gli artt. 32, primo comma, Cost. e 2043 c.c.: più precisamente dall'integrazione di quest'ultima disposizione con la prima. L'art. 2059 c.c., nel sancire che il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei casi espressamente determinati dalla legge, venne riferito al solo danno morale soggettivo "*...consistente in ingiuste perturbazioni dell'animo, o in sensazioni dolorose...*". Diversamente, l'art. 2043 c.c., correlato all'art. 32 Cost., venne "*...necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana...*". La lesione del bene salute venne configurata come evento in senso giuridico del fatto illecito, il danno biologico venne inteso come evento materiale naturalistico del fatto lesivo della salute, il danno morale subiettivo ed il danno patrimoniale quali danni-conseguenza in senso stretto del danno biologico. L'offesa del bene interesse costituzionalmente protetto si concreta nel momento stesso in cui si realizza, in interezza, il fatto costitutivo dell'illecito e trattandosi di danno presunto od *in re ipsa* non va provato. La menomazione bio - psichica del soggetto, invece, costituendo un danno specifico, effettivo dev'essere allegato e puntualmente dimostrato. Analogamente il danno morale suriettivo e l'eventuale danno patrimoniale.

Dopo quasi un decennio la Corte costituzionale, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 2043 e 2059 c.c. per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. "*...nella parte in cui non consentono il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita...*", con la sentenza n. 372 del 27 ottobre 1994, ricondusse la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), stabilendo che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei soli casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti

“...poiché il danno biologico, quale danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il disposto dell'art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla costituzione, e poiché detta norma (come anche le altre che attengono a diritti inviolabili della persona) non solo ha efficacia precettiva nei confronti dello Stato ma è anche immediatamente efficace tra i privati (secondo la teoria cd. della "drittwirkung")...”.

Nell'ambito applicativo dell'art. 2059 c.c. venne fatto rientrare sia il "*pretium doloris*" sia il *trauma permanente, fisico o psichico* scaturente dalla sofferenza per la morte del congiunto.

Nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, anche la giurisprudenza di legittimità (vedasi Cass. Civ., sez. III, 31.5.2003, nn. 8827 e 8828) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione di tale disposizione ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, : a) il danno morale soggettivo, definito come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; b) il danno biologico in senso stretto, ossia la lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); c) il danno derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. (v. in tal senso, Cass. Civ., sez. III, 13/04/2010 n. 8724 conforme a Cass. Civ., 22 giugno 2009, n. 14551, nonché Cass. Civ. 13 novembre 2009, n. 24044; Cass. Civ. 19 febbraio 2009, n. 4053).

Riportato all'alveo dell'art. 2059 c.c. il danno non patrimoniale, anche ove determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato. Va, dunque, provata da chi l'allega la lesione, il nesso di causalità e l'evento dannoso (la tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003).

Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d. lgs. n. 209/2005) richiede l'accertamento medico-legale, salvi i casi in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perchè deceduta o per altre cause) oppure allorchè si possa porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze) e ci si possa avvalere delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.

Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, Cass. Civ., Sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. La prova del danno non patrimoniale può, dunque, essere fornita anche per presunzioni semplici fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare

gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (v. da ultimo, ancora, S.U. Civili, Sent. n.3677 del 2009, conf. a S.U. n. 26972 del 2003 che ammettono il ricorso alle nozioni di comune esperienza ed alle presunzioni).

Sulla scorta delle primigenie esegesi, l'art. 2059 cod. civ., stabilendo che il danno non patrimoniale dovesse essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, circoscriveva, dunque, la risarcibilità all'ipotesi, contemplata dall'art. 185 cod. pen., del danno non patrimoniale derivante da reato e le conferiva un carattere sanzionatorio, reso manifesto, tra l'altro, dalla stessa relazione al codice civile, secondo cui: «*soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo*». Tale indirizzo interpretativo entrò in crisi per effetto della richiamata evoluzione sull'area di risarcibilità del danno non patrimoniale ed in conseguenza delle novelle legislative con cui furono introdotti ulteriori casi di risarcibilità del danno non patrimoniale, estranei alla materia penale e non aventi alcun carattere repressivo (si pensi, ad es., alle azioni di responsabilità previste dall'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, per i danni derivanti da ingiusta privazione della libertà personale nell'esercizio di funzioni giudiziarie; dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per i danni derivanti dal mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).

Per effetto di tali mutamenti giurisprudenziali e normativi, la disposizione l'art. 2059 cod. civ. ha assunto la funzione di tipizzare i singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale ed anche il riferimento al «*reato*» contenuto nell'art. 185 cod. pen. è interpretato come postulante la ricorrenza di una fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di reato. La responsabilità extracontrattuale è stata ritenuta sussistente anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge (v. al riguardo anche C. Cost. n. 233 del 2003, Cass. Civ. 7281 e 7282 del 2003 secondo cui alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui agli artt. 2051 e 2054 cod. civ., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato).

In tale solco si innesta il nuovo *trend* introdotto dalle recenti pronunzie delle S.U. della Cassazione - v. sentenze del 11-11-2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 – che riconducono nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, nella formula del "*danno morale*" ex art. 2059 c.c. tutti i vari possibili pregiudizi non patrimoniali del fatto illecito, determinati da lesioni di interessi giuridicamente rilevanti di rango costituzionale.

A seguito di una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'art. 2059 c.c., tale disposizione è stata ritenuta espressiva di un principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi - non già come disciplina di un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c. bensì - come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente

descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.

Sul piano della struttura dell'illecito, articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno-conseguenza, le due ipotesi risarcitorie si differenziano in punto di evento dannoso, e cioè di lesione dell'interesse protetto.

Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona presieduti dalla tutela minima risarcitoria (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006), con la precisazione, in quest'ultimo caso, che *“la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)”* (v. in tal senso, espressamente, Cass. Civ., S.U., 19.8.2009, n. 18356).

L'impostazione è stata precisata dalle S.U. 15.01.2009, n. 794 (conf. a Cass. Civ., S.U., 11 novembre 2008 n. 26975) che hanno identificato *“...il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. come quello determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, composto in categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie. Danno tutelato in via risarcitoria, in assenza di reato ed al di fuori dei casi determinati dalla legge, solo quando si verifichi la lesione di specifici diritti inviolabili della persona, ossia la presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. Tenendo, dunque, conto dell'interesse leso e non del mero pregiudizio sofferto o della lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante...”*.

La peculiarità della nuova tendenza sta nell'*accantonamento* del danno morale soggettivo, inteso come *“pregiudizio soggettivo transeunte”*: la sofferenza morale è risarcibile indipendentemente dal fatto che sia transeunte, o di lunga durata, o permanente.

Nel danno biologico, inteso quale menomazione fisio-psichica della persona, vengono ricomprese anche le degenerazioni psichiche del danno morale soggettivo (cd. danno biologico cd. dinamico), che non possono più essere liquidato in una misura percentuale rispetto al primo ma richiedono un diverso criterio di personalizzazione (che potrebbe essere quello fissato agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private – aumento sino al 20%- ovvero che potrebbe essere quello considerato nelle tabelle delle macropermanenti del Tribunale di Milano).

Il danno morale subiettivo puro, inteso come sofferenza psichica in sé per sé considerata, non degenerata in patologia, a prescindere dalla sua durata può continuare ad essere liquidato in una frazione percentuale del danno biologico, senza alcun automatismo, considerate le particolarità del caso concreto (cfr. *amplius, ex multis*, Cass. Civ. n. 10725/2000 ed in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 15001/2004, secondo cui nella determinazione del risarcimento del danno morale è legittimo attribuire una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria "*personalizzazione*" del criterio detto al caso concreto ed apportando, se del caso, gli eventuali consequenziali correttivi in aumento o in diminuzione). Tale criterio è, del resto, ispirato alle stesse esigenze che giustificano la liquidazione del danno alla salute in base al sistema cosiddetto del "*valore del punto di invalidità*" ed è quindi volto proprio ad evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale assuma connotazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie anche in ragione dell'insopprimibile difficoltà di offrire appaganti e controllabili ragioni giustificative di una determinazione quantitativa che ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto lesivo costituente reato.

Nell'evoluzione dei criteri relativi alla liquidazione del danno, si è consolidato il principio per cui nella liquidazione del danno biologico e di quello morale occorre far riferimento al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c. (v. Cass. Civ., sin da sentenza 23.1.1996, n. 477).

Tale indirizzo non è mutato, pur a seguito del nuovo orientamento sulla portata dell'art. 2059 c.c., espresso dalle sentenze gemelle del 2003 sicché anche a seguito del nuovo inquadramento della tutela del diritto all'integrità psicofisica della persona umana nell'ambito del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost., rimangono validi, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 3399/2004), i principi già elaborati dalla stessa Corte per il risarcimento del danno biologico.

In particolare, al fine rendere "*effettiva la valutazione equitativa del danno biologico*" il giudice di merito deve considerare le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti: la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato (v. Cass. Civ., sez. III 20/02/2004 n. 3399 secondo cui è un criterio valido di liquidazione equitativa del danno alla salute quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari. In tal senso v., pure, Cass. Civ. 22.5.1998, n. 5134; Cass. Civ. 16.11.1998, n. 11532; Cass. Civ. 13.5.1995, n. 5271; Cass. Civ. 11.11.1996, n. 9835, Cass. Civ. 30.5.1996, n. 5005, Cass. Civ. 14.5.1997, n. 4236). Tale principio è stato affermato, di recente, in tema di liquidazione del danno morale conseguente ad incidente stradale (v. Cass. Civ. n.5770 del 2010 secondo cui: "*...il giudice di merito deve, in ogni caso, tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento*).

In applicazione di siffatti principi, in adesione alla prevalente giurisprudenza, i Tribunali hanno ritenuto equo adottare, per la liquidazione di tale voce di danno, il criterio del c.d. punto di invalidità, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo c.d. tabellare (cfr. Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2003, n. 8169, Cass. Civ. 19 maggio 1999 n.4852, Cass. Civ. 25 maggio 2000 n.6873, Cass. Civ. 20 aprile 2001 n.5910, Cass. Civ. 24 aprile 2001 n. 6023 ed altre; cfr. Cass. Civ., sent. 7 giugno 2011 n. 12408, secondo cui «...poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto...»).

Anche nel 2018, la Suprema Corte – v. sentenza n. 7840 del 29 marzo 2018 -ha confermato la piena utilizzabilità delle Tabelle di Milano, precisando, in particolare, che: (1) il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria, di talché i vari *nomina iuris* che lo contraddistinguono non possono essere invocati singolarmente con l'intento di aumentarne il quantum; (2) in caso di mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, occorre, pertanto, che il ricorrente, in sede di impugnazione della sentenza, non si limiti ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce, ma che articoli chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale ricavato in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come danno biologico, risultando, in difetto, inammissibile la censura, atteso il carattere tendenzialmente omnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle.

Nondimeno, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito l'applicabilità di criteri equitativi diversi da quelli espressi dalle Tabelle milanesi qualora più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto (cfr. Cass. 8580/2019 secondo la quale *l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale ed a cui la Suprema Corte (Cass. n. 20895 del 2015; n. 4447 del 2014; n. 12408 del 2011), in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle Tabelle del Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime.*)

Il criterio tabellare è posto, del resto, a base della liquidazione del danno biologico dall'art.5, co.2°, della legge n.57 del 5 marzo 2001, sia pure con riferimento ai danni alla persona, nei limiti di lesioni c.d. micropermanenti determinati da sinistro stradale verificatosi dopo l'entrata in vigore della legge (cioè a decorrere dal 4 aprile 2001).

Nella liquidazione dei danni non patrimoniali deve, però, tenersi conto sia del danno biologico sia del danno morale sia del danno esistenziale, quali “voci” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale (v. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 18641 del 12/09/2011; v. Cass. civ., sez. III, 26/05/2011, n. 11609, secondo cui *“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione deve evitare duplicazioni risarcitorie, mediante l’attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc), ma deve comunque tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto”*).

Se è vero che il danno esistenziale ed il danno morale non sono voci autonomamente risarcibili è pur vero che (v. da ultimo, Cass. Civ., sez. III, sent. n. 25575 del 30.11.2011) tali danni, ove dimostrati in concreto, costituiscono un imprescindibile aspetto dei danni non patrimoniali da considerare nell’adeguare la liquidazione alle peculiarità del caso concreto. Ne consegue che, laddove dalle lesioni personali (nella specie, conseguenti ad incidente stradale), sia scaturito un danno biologico, all’importo determinato in risarcimento di tale voce di danno, deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc., e, a tale scopo, non occorre che il danneggiato proponga fin dall’atto di citazione una specifica domanda risarcitoria relativa ad ognuno degli aspetti considerati, essendo sufficiente che egli manifesti inequivocamente la volontà di ottenere il risarcimento di *“tutti i danni non patrimoniali”*, purché egli specifichi, nel corso del giudizio, i peculiari aspetti che tali danni abbiano concretamente assunto nel suo particolare caso ed essi risultino, ancorché presuntivamente, provati o, comunque, attendibili.

Gli atti di causa, l’audizione dei testi, l’espletata c.t.u. possono lasciare trasparire le affezioni interiori patite dall’attore durante ed al termine della dura convalescenza.

In tal caso è giustificato un aumento del punto relativo alla sola componente del danno non patrimoniale anatomo-funzionale – ossia il cd. danno biologico permanente – in relazione alla componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, mediante applicazione di una percentuale ponderata (secondo quanto fissato per le lesioni di tal tipo nelle Tabelle del Tribunale di Milano ovvero di Roma).

La Suprema Corte ha, del resto, precisato (cfr. *amplius, ex multis*, Cass. Civ., sent. n. 18641 del **12/09/2011**, Cass. Civ. n. 10725/2000) che il ricorso da parte del giudice di merito al criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell’importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico riconosciuto non è di per sé illegittimo, se il giudice abbia tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria *“personalizzazione”* del criterio detto al caso concreto ed apportando, se del caso, gli eventuali conseguenziali correttivi in aumento o in diminuzione.

Potendosi ritenere, peraltro, che l’accertato evento lesivo (pregiudizievole per la salute) abbia, altresì, provocato una oggettiva sofferenza della danneggiato incidendo in maniera rilevante oltre che sulla sua sfera emotiva (che ha giustificato l’aumento in sede di personalizzazione del danno biologico subito) anche sulla sfera dinamico-relazionale

personale, tale ulteriore aspetto di danno non patrimoniale può essere quantizzato in via equitativa riconoscendo l'aumento del danno biologico sino ad una ulteriore percentuale di invalidità, tenuto conto delle particolari condizioni soggettive dell'attore, della gravità del fatto illecito e della qualità ed entità delle conseguenze che ne sono derivate.

I danni così liquidati appaiono idonei a ristorare il pregiudizio subito dall'attore con riferimento ai cosiddetti danni emergenti, cioè ai concreti danni subiti in conseguenza del sinistro e, per quanto, si verta in ipotesi di debito di valore, le suddette somme non necessitano di essere riportate all'attualità se conteggiati applicando i parametri **aggiornati**.

In caso contrario va operata la rivalutazione monetaria che costituisce, infatti, una componente dell'obbligazione derivante da fatto illecito extracontrattuale e può essere riconosciuta dal giudice anche d'ufficio, pur se non specificamente richiesta (semprechè non espressamente esclusa), essendo compresa nell'originario *petitum* volto al risarcimento per equivalente del valore del bene perduto all'epoca del fatto illecito sicchè la rivalutazione ha la funzione di compensare il danno cd. emergente nella restituzione del *tantundem* (cfr. sul punto, *ex multis*, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 9711 del 21/5/2004 secondo cui: "...l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale configura un debito di valore, in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, per cui resta sottratta al principio nominalistico e va dal giudice, anche d'ufficio, quantificata tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta, secondo gli indici di deprezzamento della moneta e fino alla data della liquidazione...").

Sulla somma riconosciuta, spettano, inoltre, gli interessi cd. compensativi tuttavia se è vero che "...Nei debiti di valore è, invece, senz'altro possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo..." (Cass., Sez. III, sent. n. 3994 del 18/3/2003) è altrettanto vero, da un lato, che "...occorrerà allora che il creditore allegli e provi, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo..." (Cass., cit., sent. n. 3994/03, che richiama la fondamentale sentenza n. 1712 del 17/2/1995 delle Sezioni Unite; conforme, Cass., Sez. III, sent. n. 12452 del 25/8/2003), dall'altro che: "...qualora...si provveda all'integrale rivalutazione del credito, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, fino alla data della liquidazione, non possono essere accordati - in carenza di richiesta di lucro cessante cagionato al danneggiato dal ritardato pagamento della somma rivalutata a lui dovuta e, conseguentemente, di qualsiasi prova al riguardo (cfr. S. U. 1712/1995) - gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della mora, dovendosi questi essere calcolati solo dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione..." (cfr. Cass. Civile, sezione III, n.9711 del 21.5.2004).

Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'innovativa pronuncia del 17 febbraio 1995, n.1712, hanno statuito che la rivalutazione ha "natura progressiva" mentre gli interessi moratori-compensativi "vanno calcolati non più sull'importo

rivalutato della stessa, corrispondente al valore finale, bensì rapportandoli inizialmente al valore del bene al momento della fattispecie acquisitiva e quindi ai successivi mutamenti del valore di acquisto della moneta” con la conseguenza che gli stessi vanno computati, non già sull'intera somma rivalutata, ma solo sul capitale gradatamente via via rivalutato, secondo una cadenza annuale del periodo temporale.

Al contempo la Suprema Corte, con la menzionata sentenza, conscia delle gravi conseguenze che recava il precedente sistema di liquidazione seguito, ha affermato che il danno da ritardo nascente dal tardivo pagamento della somma liquidata a tale titolo può essere riconosciuto solo qualora il creditore ne fornisca la prova, non potendo essere considerato presunto per legge. Nel temperare tale affermazione, e consapevole delle difficoltà spesso insormontabili cui potrebbe andare incontro il creditore qualora si optasse per una interpretazione rigida, la Corte ha, poi, chiarito che la prova *de qua* può essere fornita anche attraverso il ricorso a criteri presuntivi ovvero mediante l'utilizzo dei criteri equitativi, suggerendo, all'uopo, di far ricorso “*alla natura del danno, alla qualità del danneggiato, all'importo della somma liquidata a titolo di capitale ed ad ogni altra circostanza concreta*”.

Ne deriva che il giudice, aderendo, all'*iter* motivazionale della Suprema Corte (sostanzialmente ribadito successivamente da Cass. Civ. nn. 339/96, 3666/96, 11502/97, 2217/98, 15368/2000, 492/2001, 10300/2001 nonché, da ultimo, Cass. Civile, sezione III, Pres. Carbone, n.9711 del 21.5.2004) può ritenere che l'attore debba essere tenuto se non a provare dettagliatamente l'*an* ed il *quantum* dello stesso, quanto meno ad allegare gli elementi di fatto in base ai quali poter pervenire, anche in via presuntiva, alla individuazione concreta del medesimo.

Quanto alle modalità da seguire nella liquidazione dello stesso, la citata sentenza della Suprema Corte ha offerto all'interprete un ampio ventaglio di opzioni, conformemente alla premessa che ad ispirare il giudicante sul punto deve essere, in mancanza di prova specifica, l'equità. Tra queste, ha, peraltro, suggerito anche il ricorso alla liquidazione sotto forma di interessi calcolandoli sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del periodo di ritardo ovvero utilizzando gli indici medi di svalutazione (cfr. Cass. Civ. n. 10300/2001, 492/2001), avendo al contempo cura di ribadire la impossibilità, come avvenuto invece in passato, di poter compiere tale calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena il verificarsi di “*una sorta di anatocismo, all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.*”.

Proprio alla luce dell'adesione all'opinione espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, può, allora, affermarsi che l'ammontare della somma liquidata in precedenza e lo scarto temporale tra la data dell'illecito e quella della liquidazione contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la maturazione, nella fattispecie in esame, di un danno da ritardato pagamento, potendosi ragionevolmente sostenere che la vittima avrebbe potuto impiegare fruttuosamente la somma riconosciuta in consumi, onde far fronte alle esigenze primarie dell'esistenza. Per cui, rientrando l'attore nella categoria dei modesti consumatori, in tal caso possono ritenersi spettanti ai medesimi gli interessi nella misura legale ordinariamente connessi all'erosione del potere di acquisto della moneta.

Tenuto conto dei tassi d'interesse legali vigenti nel periodo in contestazione e dell'esigenza di evitare ingiuste locupletazioni applicando gli stessi su somme già in moneta attuale, molti Tribunali hanno ritenuto rispondente a criteri di equità commisurare il danno da ritardo mediante l'attribuzione di interessi al saggio medio annuo decorrenti dal dì dell'evento assicurato, sulle somme dovute a titolo di indennizzo, sino alla data di deposito della presente decisione, in modo tale che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (in tal senso, cfr., *ex aliis*, Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003, 11712/2002, 883/2002, 10300/2001).

Per il periodo successivo e fino al soddisfo, sono dovuti gli interessi nella misura legale (sul punto, cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ. n. 10300/2001) giacchè per effetto della sentenza l'originario credito di valore si trasforma in credito di valuta, liquido ed esigibile che produce, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1282 c.c., interessi cd. corrispettivi di pieno diritto, da conteggiarsi al tasso legale vigente.

-2.2-

Riflessioni sulla risarcibilità del danno agli eredi a seguito di un fatto illecito

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 15350/15 la Suprema Corte conferma la non risarcibilità del danno subito dalla vittima in conseguenza della morte.

Le Sezioni Unite chiamate ad affrontare il quesito, a seguito dell'ordinanza di rimessione n. 5056/2014, circa la risarcibilità o meno del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da fatto illecito optano per la tesi prevalente di segno negativo, lacerando la speranza introdotta dalla sentenza nomofilattica n. 1361/2014 (Relatore Scarano) e ribadendo che non è possibile risarcire il danno evento, neanche in via eccezionale.

Tale orientamento rivela le lacune di un impianto normativo non garantista su un tema che non dovrebbe consentire alcun dubbio interpretativo, come quello della perdita della vita umana e della riparazione del danno in capo agli eredi per fatto illecito altrui. Basti pensare che la risarcibilità del danno conseguenza deriva principalmente dalla lettera dell'art. 1223 c.c. laddove si parla di “*conseguenza immediata e diretta*” e che quando la vittima muore, a rigore, l'evento mortale coincide con la conseguenza quale la perdita della vita, con il corollario che il c.d. danno evento ed il c.d. danno conseguenza si fondono, rendendo così predicabile l'art. 1223 c.c.

La Suprema Corte ricorda, invece, che deve ritenersi inderogabile il principio secondo cui «*il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, essendo danno conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il risarcimento. La sua liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata*» (Cass. Civ. n. 14931/2012). Inoltre, prosegue la Corte, anche quando il danno non patrimoniale «*abbia determinato la lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla*

prova testimoniale, documentale e presuntiva» (Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972).

La pronuncia in commento considera la dibattuta questione della risarcibilità *iure hereditario* del danno subito dalla vittima in conseguenza della morte.

Per introdurre la questione, assumiamo che un illecito abbia provocato la morte di un individuo: fino alla già citata sentenza “Scarano” la legittimazione ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale direttamente subito per effetto della morte veniva accordata (*iure proprio*) ai congiunti del defunto, mentre si escludeva che gli eredi potessero ottenere (*iure hereditario*) il risarcimento del pregiudizio subito dal *de cuius* in conseguenza del decesso. La già citata sentenza “Scarano”, in assoluta controtendenza rispetto al passato, ha invece ammesso la risarcibilità *iure hereditario* del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito. La necessità di risolvere il contrasto ha offerto alle Sezioni Unite la possibilità di considerare organicamente la risarcibilità di tutti i pregiudizi subiti dal defunto per effetto dell’illecito, siano essi anteriori o conseguenti al momento del decesso. Ferma restando la risarcibilità *iure proprio* del danno subito dai congiunti (danno tanatologico, o danno conseguente alla morte) i pregiudizi subiti dalla vittima suscettibili di essere risarciti *iure hereditario* sono:

– il danno catastrofale, o danno conseguente alla sofferenza subita dalla vittima dal momento della lesione a quello della morte (purché la vittima abbia percepito l’imminenza del decesso);

– il danno biologico terminale, o danno conseguente al deterioramento della salute della vittima dal momento della lesione a quello della morte (essendo tuttavia necessario che tale intervallo abbia una durata apprezzabile – di qui, l’appellativo di «cronometrico»).

Per bilanciare il complesso rilievo attribuito alla durata apprezzabile della sopravvivenza è stata elaborata la figura del danno catastrofale. Sulla base di essa, si ammette anche la risarcibilità della sofferenza provata dalla vittima, che a seguito della lesione percepisce come imminente la fine della propria vita: in quest’ottica non rileva la durata dell’agonia, ma la consapevolezza del danneggiato e l’intensità della sua sofferenza.

Resta invece, ingiustificatamente, escluso il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla persona uccisa quando la morte si verifica immediatamente dopo la lesione, o quando l’agonia è breve e inconsapevole (Cass. 22 febbraio 2012, n. 2564).

L’evoluzione giurisprudenziale sembra non tener conto di quella corrente minoritaria secondo cui, invece, la morte costituirebbe una lesione suscettibile di essere risarcita a prescindere da ciò che comporta sul piano patrimoniale e non patrimoniale, ovvero a prescindere dalle “conseguenze”, in aderenza all’orientamento che si era consolidato con la pronuncia della Corte Costituzionale n.184/86 che aveva decretato la risarcibilità del danno biologico in quanto non conseguente, ma inerente al decesso.

La successiva giurisprudenza ha elaborato, per contro, un quadro ben diverso circa la risarcibilità del danno non patrimoniale introducendo il concetto di “danno conseguenza”: il risarcimento ha ad oggetto non l’evento in sé e per sé considerato, ma le conseguenze che esso comporta per la vittima. La sentenza n. 1361/2014 ha dovuto necessariamente misurarsi con tale ostacolo, e, non superandolo direttamente, ha preferito introdurre un’eccezione al principio generale della risarcibilità del solo danno conseguenza circoscritta all’evento morte.

Non sorprende che tale approccio, seppur fondato sulla drammatica eccezionalità della lesione, non possa superare il vaglio delle Sezioni Unite.

Il tentativo di (ri)affermazione della risarcibilità del danno evento viene evidentemente interpretato come una “tentazione insostenibile” per un sistema – quello della responsabilità extracontrattuale – tutt’ora in movimento e quindi già predisposto a trasformare l’eccezione in regola e viceversa. È in quest’ottica che deve essere letto il timore della S.C. che *«l’ipotizzata eccezione alla regola sarebbe di portata tale da vulnerare la stessa attendibilità del principio e, comunque, sarebbe difficilmente conciliabile con lo stesso sistema della responsabilità civile...»*.

.....

Il danno da perdita parentale, definito come danno non patrimoniale *iure proprio* del congiunto della vittima, si concreta per gli ermellini nello sconvolgimento dell’esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti al decesso del congiunto, rappresentato dal *“...vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti* (Cass.10107/11). Per converso, resta radicalmente esclusa la configurabilità di tale danno quando dall’evento conseguano meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, ovvero la perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita (Cass.16992/15; Cass.2228/12; Cass.10527/11); non potendo, inoltre, considerarsi esistente *in re ipsa* (ossia per il solo fatto dell’esistenza in sé del vincolo parentale), ma richiedendo invece *“l’allegazione (e la verifica) precisa e circostanziata dello sconvolgimento di vita patito e delle sue specifiche e concrete estrinsecazioni, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico”* (Cass. 22585/13; Cass. 16255/12; Cass.12273/11).

Vi è una evidente e drammatica contraddizione nell’elaborazione della teoria del danno conseguenza rispetto a quella garantista del danno evento, se pensiamo che debba esser provato, ma venga, poi, riconosciuto ed attribuito anche al nascituro in assenza di una sofferenza rilevabile al moment dell’illecito, ma presumibilmente verificantesi in seguito (Cass. N. 9700/2011).

.....

La questione sul danno da perdita parentale, sulle elaborazioni concettuali ed i contrasti in essere non finisce certamente qui. Con la sentenza n. 4146/2019 la Cassazione si è pronunciata nuovamente sulla questione della risarcibilità del **danno tanatologico**, che viene definito come il danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. derivante dalla sofferenza patita dal soggetto prima della morte, a causa di un fatto illecito di un terzo. La Suprema Corte, mostrando di aderire e di voler dare continuità all'insegnamento offerto dalle Sezioni Unite (sentenza 15350/2015), ha affermato ancora che *“se la morte è immediata o segue alle lesioni entro brevissimo tempo, non sussiste diritto al risarcimento del danno”*. Infatti, in un'ottica di responsabilità civile orientata al risarcimento del danno-conseguenza e non del mero danno-evento, è necessaria, secondo la giurisprudenza, la sopravvivenza del soggetto per un lasso di tempo apprezzabile, oppure che, pur intervenendo la morte dopo brevissimo tempo, la vittima rimanga cosciente e sia in grado di percepire la sofferenza e il patema d'animo derivanti dalla sensazione di morte imminente. Soltanto in tali ipotesi può darsi corso al risarcimento del danno nei confronti degli eredi *iure hereditatis*, in quanto, in tali circostanze, il diritto entra a far parte del patrimonio del defunto prima che intervenga la morte, così da poter essere trasmesso agli eredi unitamente agli altri diritti. Al contrario, in caso di morte immediata, la lesione si verifica nei confronti del bene “vita”, che è diritto autonomo rispetto al diritto alla salute, il quale è *“fruibile solo dal suo titolare e non reintegrabile per equivalente”*. La lesione del bene vita non rappresenta, quindi, la massima lesione del diritto alla salute, ma la lesione di un diverso diritto, la cui “irrisarcibilità” deriva dall'assenza, al momento del prodursi delle conseguenze dannose, di un soggetto nel cui patrimonio possano essere acquisiti i relativi diritti. Secondo tale assunto, dunque, nessun danno sarebbe risarcibile *in re ipsa*, quale danno-evento, indipendentemente dal prodursi delle conseguenze dannose, indipendentemente dall'importanza dell'interesse leso, persino nel caso in cui si tratti del bene della vita: con l'evento morte viene meno anche il titolare del diritto e con lui il suo patrimonio, con conseguente inidoneità dello stesso ad acquisire le conseguenze dannose dell'evento e trasferirle agli eredi.

.....

In conclusione l'effettiva perimetrazione del concetto di danno tanatologico, passa attraverso la definizione del danno biologico terminale e del danno catastrofico.

Il danno biologico terminale

Con la locuzione danno biologico terminale si fa riferimento al danno alla salute patito dalla vittima di un illecito nel periodo intercorrente tra la lesione e la morte. Detto pregiudizio, in altre parole, si identifica nel danno biologico patito da colui che, sopravvissuto per un considerevole lasso di tempo ad un evento poi rivelatosi mortale, abbia, in tale periodo, sofferto una lesione della propria integrità psico-fisica autonomamente considerabile come danno biologico, quindi accertabile (ed accertata) con valutazione medico-legale e liquidabile alla stregua dei criteri adottati per la liquidazione del danno biologico vero e proprio (in tal senso Cassazione, Sezione Terza, 13 dicembre 2012 n. 22896).

Il danno catastrofico

Il danno catastrofico è il pregiudizio patito da colui che, a seguito di un illecito, sia deceduto dopo un lasso di tempo non idoneo a determinare la risarcibilità del danno biologico terminale. Esso è, alla stregua della ricostruzione maggioritaria, un danno morale, che si concreta in una sofferenza psichica di massima intensità, anche se di durata contenuta. Le Sezioni Unite San Martino, in particolare, aderendo a tale ricostruzione, hanno affermato che *“il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall’evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. N. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. N. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione”*.

Il danno tanatologico

Disegnati i confini delle figure contigue del danno catastrofico e del danno biologico terminale è possibile comprendere con maggiore chiarezza l’*ubi consistam* del danno tanatologico, che si identifica con il danno connesso alla perdita della vita. Circa la risarcibilità di tale pregiudizio è necessario dare atto dell’esistenza di un vivo dibattito giurisprudenziale e dottrinale, da ultimo reso ancor più attuale dalla pronuncia della Suprema Corte intervenuta il 23 gennaio 2014.

La teoria maggioritaria predica la non risarcibilità di tale tipologia di danno rimarcando come considerazioni di ordine logico oltre che giuridico depongano in tal senso: *“il soggetto che perde la vita non è in grado di acquistare un diritto risarcitorio, perché finché è in vita non vi è perdita e quando è morto da una parte non è titolare di alcun diritto e dall’altra non è in grado di acquistarne”* (cfr. Cassazione, Sezione Terza, 23 febbraio 2004, n. 3549). In tal senso depone, peraltro, anche la circostanza che, allo stato attuale il danno non patrimoniale è considerato danno-conseguenza e non più danno-evento: *“l’art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, che si ricavano dall’art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest’ultimo dall’ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008).”*

Le argomentazioni fatte proprie dalla dottrina propensa a riconoscere la autonoma risarcibilità del danno da perdita della vita sono essenzialmente le seguenti:

- il diritto alla vita, in quanto fondamentale ed imprescindibile diritto dell'uomo, necessita di adeguata tutela: un sistema che riconosce rilevanza a lievi lesioni del diritto alla salute e nega tutela alla lesione del diritto alla vita dà vita ad irragionevoli storture ed iniquità;
- negare la risarcibilità del danno tanatologico porta a concludere che, dal punto di vista del danneggiante, è più conveniente uccidere che ferire;
- la tutela risarcitoria è la tutela minima riconosciuta a qualunque diritto; essa, pertanto, va a maggior ragione riconosciuta al supremo ed inviolabile diritto alla vita.

In tale contesto interviene la sentenza 1361 del 24 gennaio 2014 che segna un deciso punto di svolta nel dibattito esposto, affermando con vigore che “*il risultato ermeneutico raggiunto dal prevalente orientamento giurisprudenziale appare non del tutto rispondente all'effettivo sentire sociale nell'attuale momento storico*” e che le elaborazioni dottrinali in materia nonché gli *escamotages* giurisprudenziali architettati al fine di corrispondere un adeguato risarcimento ai superstiti testimoniano “*la necessità di ammettersi senz'altro la diretta ristorabilità del bene vita in favore di chi l'ha perduta in conseguenza del fatto illecito altrui*”.

Si aggiunga che, il ristoro del danno da perdita parentale va operato sulla base dei criteri praticati al momento della liquidazione (Cassazione Civile – Sentenza 28 febbraio 2017, n. 5013) con tutte le conseguenze che detto principio implica in ordine alla certezza del diritto ed alla ragionevole durata del processo.

-2.3-

La compensatio lucri cum damno

Il tema della *compensatio lucri cum damno* pone sia i giudici che gli avvocati di fronte ad un problema basilare nell'ambito della tematica della responsabilità civile, ossia quello di definire cosa è effettivamente il “danno risarcibile”.

Il principio della *compensatio lucri cum damno o dell'aliunde perceptum* (principio non previsto nelle fonti romane, ma elaborato per la prima volta in una glossa di Bartolo e poi dalla pandettistica) non è sancito espressamente in uno specifico articolo del codice civile italiano del 1942 (contrariamente al codice tedesco, § 249 BGB “Schadensersatz”), ma risponde ex art. 1223 c.c. ad una logica redistributiva degli effetti positivi e negativi scaturente non solo dal fatto illecito produttivo del danno, ma anche dall'inadempimento qualificato in tema di responsabilità contrattuale.

Occorre allora chiedersi in una prospettiva valoriale se la *compensatio* sia un principio generale o se sia solo una regola operativa, ossia una tecnica di liquidazione del danno.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con ben quattro sentenze **12564, 12565, 12566, 12567 pubblicate il 22 maggio 2018** hanno cercato di chiarire in quali casi e in che termini sia possibile o meno sottrarre dal complessivo importo dovuto

al danneggiato a titolo di risarcimento del danno gli emolumenti di carattere indennitario versati dagli assicuratori privati o sociali ovvero da enti pubblici, specie previdenziali.

In particolare con la sentenza n.12565/2018 la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la seguente questione specifica: se, nella liquidazione del danno da fatto illecito, dal computo del pregiudizio sofferto dalla compagnia aerea titolare del velivolo abbattuto nel disastro aviatorio di Ustica, andava defalcato quanto essa avesse ottenuto a titolo di indennizzo assicurativo per la perdita dell'aereo.

Nella motivazione della suddetta sentenza la Suprema Corte di legittimità ripercorre i precedenti orientamenti giurisprudenziali: *< Secondo un primo indirizzo indennità assicurativa e risarcimento del danno sono cumulabili se l'assicuratore non esercita la surrogazione: poiché la surrogazione, ai sensi dell'art.1916 cc, non è un effetto automatico del pagamento dell'indennità, ma una facoltà il cui esercizio dipende dall'assicuratore, qualora costui non si avvalga di tale facoltà, il danneggiato può agire per il risarcimento del danno nei confronti del terzo responsabile senza che questi, estraneo al rapporto di assicurazione, possa opporgli l'avvenuta riscossione dell'indennità assicurativa.....Secondo tale orientamento, il cumulo di indennizzo e risarcimento non è precluso dal principio della compensatio lucri cum damno, destinato a trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti, e, quindi, non operante allorchè l'assicurato riceva dall'assicuratore contro i danni il relativo indennizzo a causa del fatto illecito del terzo. Tale prestazione ripete, infatti, la sua fonte e la sua ragione giuridica dal contratto di assicurazione e cioè da un titolo diverso ed indipendente dall'illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione, perché questo titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correlativo effetto di incremento patrimoniale eventualmente conseguito dall'assicurato possa incidere sul quantum del risarcimento dovuto dal danneggiante.*

Secondo un opposto orientamento-espresso da Cass.Sez.III,11 giugno 2014 n.13233, in un caso di assicurazione contro gli infortuni non mortali-indennità assicurativa e risarcimento del danno assolvono ad un'identica funzione risarcitoria e non possono cumulativamente convivere: la percezione dell'indennizzo, da parte del danneggiato, elide in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estingue e non può essere più preteso, né azionato. Come l'assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennizzo, ove l'assicurato abbia già ottenuto l'integrale risarcimento del danno dal responsabile, così il responsabile del danno può legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento allorchè l'assicurato abbia già ottenuto il pagamento dell'indennità dal proprio assicuratore privato contro i danni>.

Dalla lettura della motivazione si evince che la Suprema Corte di Cassazione ha sentito la necessità di esporre in maniera analitica le tesi che tra loro si contrappongono, ossia quella **dell'unicità causale e quella della regolarità causale ex art.40 e 41 cp.** L'orientamento tradizionale (e maggioritario) della Suprema Corte di Cassazione al quale ha sostanzialmente aderito il Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato Ad. Plen. N.1/2018) aveva dato una rigorosa interpretazione del requisito **dell'unità (ovvero identità) della causa.** Secondo cass. civ. sez III 30 settembre 2014 n. 20548 *"In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quando già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di*

inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connesso alla morte o all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall'atto illecito e non hanno finalità risarcitoria."

Aveva ancora affermato Cass. civ., Sez. III, 2 marzo 2010 n. 4950 che *"il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso"*: in applicazione di tale principio la Corte aveva cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della liquidazione del danno alla persona derivante da un sinistro stradale, aveva detratto dall'importo dovuto la somma versata al danneggiato dal suo datore di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, quale incentivo di natura contrattuale per anticipare le dimissioni, giacché, secondo i Giudici della legittimità, tale importo trae titolo dal rapporto di lavoro e non dal fatto illecito causativo del danno. In conclusione, secondo questa impostazione esegetica, affinché possa richiamarsi il principio della *compensatio lucri cum damno* il vantaggio deve derivare direttamente dal fatto illecito e non da fattori causativi distinti ed ulteriori, pur se questi a loro volta conseguono *ope legis* (ovvero *ex contractu*) al dato materiale del pregiudizio subito dal danneggiato: il nesso che lega illecito e vantaggio deve, quindi, essere anche materialisticamente immediato e non tollera intermediazioni eziologiche di alcun genere.

Un secondo orientamento aveva, invece, sostenuto che l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (*compensatio lucri cum damno*), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass. civ, Sez III, 14 marzo 2013, n. 6573; id. Sez. VI, 24 settembre 2014 n. 20111).

Questo orientamento rappresenta l'applicazione pratica del **principio della indifferenza o del cd. teorema della "terza"** (in dottrina Pardolesi, Franzoni), ossia il principio secondo il quale dopo il risarcimento il patrimonio del danneggiato non deve subire mutamenti: in altri termini il risarcimento deve ricostituire il patrimonio del danneggiato nella sua configurazione originaria e non costituire arricchimento.

Più precisamente con **"teorema della terza"** si fa riferimento a quella elaborazione dottrinarie che propone una rilettura dell'art. 2043 cc nei seguenti termini: *<Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, sempre che tale danno non sia stato risarcito da un terzo per legge o per contratto>*. Alla base di tale conclusione è, tra l'altro, l'assunto che laddove il danno sia anche elemento costitutivo di una fattispecie, di fonte normativa o negoziale, costitutiva di una provvidenza a favore del danneggiato, non può essere negato che, alla luce dell'unitaria teoria della causalità accolta nel nostro ordinamento (art. 40 e ss. c.p.), siffatta provvidenza sia un effetto giuridico "immediato e diretto" della condotta che quel danno ha provocato, giacché da esso deriva secondo un processo di lineare regolarità causale.

Si è aggiunto (Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2016 n. 9978) che l'eventuale somma percepita dal danneggiato a titolo indennitario esclude comunque *funditus* la sussistenza stessa, in parte qua, di un danno: un danno indennizzato, infatti, non è più, per la parte indennizzata, tale, almeno nell'orbita di un sistema di responsabilità civile come il nostro che, salvo spunti di carattere (ancora) settoriale, rifugge da intenti punitivi, sanzionatori o, comunque, *latu sensu* afflittivi per il danneggiante (appannaggio di altre branche dell'ordinamento) e si pone il solo scopo di rimediare, mediante la ricostruzione (in forma specifica o per equivalente monetario) del patrimonio del danneggiato, ad un'alterazione patrimoniale o patrimonialmente valutabile della sua sfera giuridica occorsa *non iure e contra ius*.

Del resto, il cumulo di benefici di carattere indennitario, da un lato, e del risarcimento del danno, dall'altro, determinerebbe una locupletazione del danneggiato (il cui patrimonio, dopo l'evento di danno, risulterebbe addirittura incrementato rispetto a prima), strutturalmente incompatibile con la richiamata natura meramente reintegratoria della responsabilità civile.

In conclusione, la diversità dei presupposti fra le varie provvidenze indennitarie previste dal contratto o dalla legge ed il risarcimento del danno da illecito civile (sia esso contrattuale od extracontrattuale) non giustifica quanto affermato dall'orientamento tradizionale: l'oggettiva identità del pregiudizio, che ambedue gli istituti vanno a riparare, si sostiene, ne esclude la cumulabilità ed impone, di contro, di defalcare dalla somma dovuta a titolo di risarcimento l'eventuale importo riconosciuto al danneggiato in via indennitaria, che, in quanto avvinto al fatto illecito da un nesso (di carattere normativo o negoziale) di regolarità causale, è, agli affetti giuridici, conseguenza "immediata e diretta" nell'accezione che di essa dà il diritto vivente.

La particolare attenzione rivolta alle problematiche della *compensatio* da parte della dottrina e della giurisprudenza è dovuta al fatto che oggi più che mai la responsabilità civile è una parte consistente del sistema economico-sociale di allocazione dei costi e delle risorse secondo l'analisi economica del diritto. Si pensi alla teoria della **loss distribution** della dottrina nord-Americana di Coleman e Fleming e alla necessità di individuare il c.d. **<primary cost bearer>** e il **<gap filler>**, o anche alla **teoria di Shavell**, teorie secondo le quali occorre che il risarcimento del danno, secondo una logica non solo di compensazione, ma anche di deterrente, riporti i costi sociali sulla curva di indifferenza, intesa come punto di equo contemperamento tra costi sociali e risorse economiche.

La prassi delle assicurazioni contro gli infortuni ha da tempo adattato le clausole di rinuncia al diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c. che consente il cumulo, importante *driver* commerciale delle polizze assicurative (vedi anche art. 142 IV comma cod. ass. private Dlgs. n. 209/05).

Tutto ciò induce a considerare la *compensatio* una regola operativa di liquidazione del danno (comprensivo di lucro cessante e danno emergente) che non può

non tenere conto dell'*aliunde perceptum* in una logica di correlatività stretta fra esternalità negative e positive, volendo usare un linguaggio più economico che giuridico.

La *compensatio* deve basarsi sull'unicità, omogeneità del titolo giuridico. Il problema è definire tale unicità: occorre considerare l'unicità della radice causale o l'omogeneità degli effetti? La risposta dipende dalla concezione che si ha della responsabilità civile:

1) **compensativa**, volta cioè al ripristino dello *status quo ante*, principio dell'indifferenza;

2) **sanzionatoria**, punitiva, secondo quanto statuito in tema di *punitive damages* dalla sentenza SS.UU. 5 luglio 2017 n. 16601 che ha affermato una "nuova" natura polifunzionale della responsabilità civile.

Certamente assumono un rilievo decisivo **l'unicità del soggetto erogatore**, del risarcimento e dell'eventuale indennizzo e la **natura dell'obbligazione volontaria o sociale**. L'elemento catalizzatore di tutte le fattispecie di *compensatio* è senz'altro il principio indennitario ex artt. 1909 c.c. e 1910 c.c.

Tali articoli declinano in norme positive il cd "principio dell'indifferenza" del risarcimento: in altri termini il risarcimento del danno non può rendere la vittima dell'illecito né più ricca né più povera di quanto non fosse prima della commissione dell'illecito. Tale principio indennitario si desume anche dall'art. 1223 c.c. (secondo cui il risarcimento deve includere solo la perdita subita e il mancato guadagno); dall'art. 1149 c.c. (che prevede la compensazione tra il diritto del proprietario alla restituzione dei frutti e l'obbligo di rifondere al possessore le spese per produrli); dall'art. 1479 c.c. (che nel caso di vendita di cosa altrui prevede la compensazione tra il minor valore della cosa e il rimborso del prezzo); art. 1592 c.c. (che prevede la compensazione del credito del locatore per i danni alla cosa con il valore dei miglioramenti).

Il principio della *compensatio* si rinviene anche in alcune norme speciali: art. 1 comma 1 bis della l. n. 20 del 1994 (compensazione del danno causato dal pubblico impiegato con i vantaggi conseguiti dalla pubblica amministrazione), o il D.P.R. n. 327 del 2011, art. 33, comma 2 (il quale in tema di espropriazione per pubblica utilità prevede la compensabilità del credito per l'indennità espropriativa col vantaggio arrecato al fondo). Da tali previsioni discende la considerazione che il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito. Secondo, dunque, i sostenitori del principio dell'indifferenza, il risarcimento spettante alla vittima dell'illecito andrà ridotto in tutti i casi in cui, senza l'illecito, la percezione del vantaggio patrimoniale sarebbe stata impossibile. Tale condizione si profila in tutti i casi in cui, senza illecito, la percezione del vantaggio patrimoniale sarebbe stata impossibile.

Tale condizione ricorre anche in tutti i casi in cui il vantaggio dovuto alla vittima è previsto da una norma di legge che fa dell'illecito, ovvero del danno che ne è derivato, uno dei presupposti di legge per l'erogazione del beneficio.

Tale requisito sussisterà, dunque, di norma:

- a) Rispetto al credito risarcitorio per danno biologico, quando la vittima di lesioni personali abbia percepito dall'INAIL l'indennizzo del danno biologico, ai sensi del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 art. 13;
- b) Rispetto al credito risarcitorio per danno patrimoniale da incapacità lavorativa, quando la vittima di lesioni personali, avendo patito postumi permanenti superiori al 16%, abbia percepito dall'INAIL una rendita maggiorata, e limitatamente a tale maggiorazione;
- c) Rispetto al credito risarcitorio per danno patrimoniale da incapacità lavorativa, quando la vittima di lesioni personali abbia percepito dall'INPS la pensione di invalidità (L. n. 118/71);
- d) Rispetto al credito risarcitorio per danno patrimoniale da spese mediche e d'assistenza, quando la vittima di lesioni personali abbia percepito dall'INPS l'indennità di accompagnamento (l. n. 18/1980);
- e) Rispetto al credito risarcitorio per danno patrimoniale da perdita delle elargizioni ricevute da un parente deceduto, quando il superstite abbia percepito dall'INAIL la rendita di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 124, art. 66, comma 1, n° 4, ovvero una pensione di reversibilità.
- f) Rispetto al credito risarcitorio vantato nei confronti del Ministero della Salute per danni patrimoniali e non patrimoniali scaturenti da emotrasfusioni quando il danneggiato abbia percepito dalle Regioni l'indennizzo ex L. 210/92. Si precisa che in tal caso il Ministero della Salute, trovandosi spesso nella difficoltà di conoscere l'esatto importo del suddetto indennizzo erogato da un altro soggetto pubblico (ASL –Regioni), nell'eccepire la compensazione, si trova nella necessità di chiedere al giudice in via istruttoria l'ordine di esibizione documentale ex art. 210 cpc.

I casi sopracitati sono quelli menzionati nell'ordinanza n. 15534 del 22.06.2017 della III Sez. della Cass. Civ., la quale ha precisato che *“Ciò vale, ovviamente, anche nel caso di assicurazione contro i danni, dove il beneficio (indennizzo) ha natura contrattuale, essendo però la legge (artt. 1904 c.c. e ss.) a tipizzare il contratto in funzione del "danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro" (principio indennitario), limite coesenziale alla funzione stessa del contratto assicurativo, e rimosso il quale quest'ultimo degenererebbe in una scommessa”*.

La suddetta ordinanza dopo aver precisato che sul piano processuale la *compensatio* non è un'eccezione in senso stretto, ma è rilevabile d'ufficio (Cass, SU 7/5/2013 n. 10531), sebbene non sottratta ad un onere di allegazione (Cass. 24.9.2014 n. 20111 e Cass. 10.5.2016 n. 9434) attraverso un approccio multilivello, ha chiarito che: *<la regola secondo cui la stima del danno deve tener conto dei vantaggi realizzati dalla vittima, che siano conseguenza dell'illecito, risulta:*

- a) *Condivisa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che in un giudizio di responsabilità l'eccezione di compensatio “non si può, in via di principio, considerare infondata” (Corte Gius. CE 4 ottobre 1979, Deutsche Getreideverwertung in cause riunite C-241/78 ed altre);*

b) *Recepita dai principi europei di diritto della responsabilità (Principles of European Tort Law – PETL art. 10:103, i quali ovviamente non hanno valore normativo ma costituiscono pur sempre un utile criterio guida per l'interprete>.*

Queste considerazioni vengono riprese nella sentenza n. 12565/2018 e precisamente a pag. 23, dove si legge testualmente: *<Analoga è la direttiva seguita dal Draft Common Frame of Reference. Secondo l'art. 6.103 del libro VI, dedicato alla equalisation of benefits, i vantaggi derivanti al soggetto che abbia sofferto un danno giuridicamente rilevante in conseguenza dell'evento dannoso non debbono essere presi in considerazione nel quantificare il danno, a meno che sia giusto e ragionevole farlo, avuto riguardo al tipo di danno sofferto, alla natura della responsabilità addebitata alla persona che ha causato il danno e, quando il beneficio sia erogato da un terzo, allo scopo perseguito conferendo il beneficio.*

Nell'una e nell'altra prospettiva, pertanto, si è ben lontani dal suggerire una regola categoriale destinata ad operare in modo "bilancistico": c'è, piuttosto, l'invito ad instaurare un confronto tra il danno e il vantaggio che di volta in volta viene in rilievo, alla ricerca della ragione giustificatrice del beneficio collaterale e, quindi, di una ragionevole applicazione del diffalco.

La selezione tra i casi in cui ammettere o negare il diffalco deve essere fatta, dunque, per classi di casi, passando attraverso il filtro di quella che è stata definita la "giustizia" del beneficio e, in questo ambito, considerando la funzione specifica svolta dal vantaggio.

Così, nel caso di assicurazione sulla vita, l'indennità si cumula con il risarcimento, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante.

*Una verifica per classi di casi si impone anche per accertare se l'ordinamento abbia coordinato le diverse risposte istituzionali, del danno da una parte e del beneficio dall'altra, prevedendo un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di valorizzare l'indifferenza del risarcimento, ma nello stesso tempo di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l'autore dell'illecito.>. Nel prosieguo della motivazione della sentenza n. 12565-18 la Corte richiama le conclusioni del pubblico ministero secondo il quale sono *<due i presupposti essenziali per poter svolgere la decurtazione del vantaggio: accanto al contenuto "per classi omogenee o per ragioni giustificatrici, del vantaggio, la previsione, appunto, di un meccanismo di surroga, di rivalsa o di recupero, che "instaura la correlazione tra classi attributive altrimenti disomogenee">.**

L'obiezione che viene mossa all'applicazione della *compensatio* attiene al pagamento dei premi assicurativi. Si obietta infatti che, avendo l'assicurato pagato i premi, egli avrebbe comunque diritto all'indennizzo in aggiunta al risarcimento, altrimenti il pagamento dei premi sarebbe *sine causa*.

Ma il pagamento del premio è in sinallagma col trasferimento del rischio e non con il pagamento dell'indennizzo, altrimenti il contratto d'assicurazione si trasformerebbe in una scommessa, venendo meno il requisito strutturale-funzionale del rischio che, ai sensi dell'art. 1895 c.c. deve configurarsi come la possibilità di un avveramento di un evento futuro, incerto, dannoso e non voluto.

La prospettiva non è quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria.

Le Sezioni Unite, affermando per il caso Ustica il principio di diritto, secondo il quale *<il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da un'assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto>*, delineano nel contempo la necessità di adottare una tecnica casistica che si basi, in un'ottica valoriale e solidaristica ex art. 2 Cost., sul **“the purpose of the benefit”** (richiamato dai Principles of European Tort Law-PETL art. 10:103), ossia sullo scopo o “ragione giustificatrice del beneficio” per settori di disciplina e per classi omogenee di beni/interessi giuridici protetti, al fine di approdare ad un risarcimento che rappresenti un equo ristoro delle conseguenze dannose subite dal danneggiato, ma non occasione di ingiustificato arricchimento.

Nel corso del corrente anno sono state affrontate due specifiche questioni:

- 1) Se in presenza di pronunce giurisdizionali che non la escludano, sia possibile scomputare dagli importi dovuti a titolo di risarcimento per danni da emotrasfusioni non soltanto l'indennizzo già percepito *ex lege* 210/92, ma anche l'indennizzo percipiendo e quali siano le corrette modalità di calcolo di tale indennizzo futuro: il dato statistico ufficiale relativo all'aspettativa di vita media fornito dall'Istat oppure l'anacronistica normativa del R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403;
- 2) Se sia possibile applicare il comma 4 dell'art. 1284 cc sulle somme liquidate nelle sentenze di condanna per danno alla salute conseguente ad emotrasfusioni.

Riguardo al primo punto si segnala la recente sentenza **n. 31543 del 6.12.2018** in tema di scomputo dal risarcimento del danno del valore capitale dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n.18, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato legittima l'applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno* mediante scomputo, dall'importo liquidabile a titolo risarcitorio, non solo delle somme in concreto percepite dal danneggiato a titolo indennitario *ex lege* 210/92 al momento della decisione, ma anche del valore della rendita indennitaria mediante tecnica di capitalizzazione anticipata rispetto all'aspettativa di vita del medesimo, evidenziando il collegamento con i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12567/2018 e la correttezza dell'operazione di capitalizzazione anticipata per mantenere omogenei i termini di raffronto tra poste risarcitorie (che vengono liquidate in relazione anche alle conseguenze dannose prevedibili per l'aspettativa di vita futura) e poste indennitarie in detrazione. Quanto alle modalità concrete di scomputo si ritiene che questo debba essere effettuato sulla base di parametri aggiornati, poiché i coefficienti allegati al R.D.n.1403 del 1922 non sono oggi più attuali a causa dell'allungamento della vita media. Infatti, la vita media della popolazione italiana si è notevolmente accresciuta nel secolo trascorso tra il 1922 ed il 2018.

Nel 2018 l'Istituto Nazionale di Statistica ha determinato la speranza di vita alla nascita per la popolazione italiana in 80,2 anni per gli uomini ed 84,9 anni per le donne. Sul punto si è espressa in passato anche la Cassazione che con sentenza del 5 giugno 2012 n. 8985 ha stabilito: *“occorre tener conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di “personalizzare” il criterio adottato al caso concreto, si*

deve “attualizzare” lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa”.

Inoltre, già in precedenza la Cassazione aveva ritenuto desueti tali indici, affermando che *“detta tabella fu calcolata sulla base delle tavole di sopravvivenza della popolazione italiana desunte dai censimenti del 1011 e del 1911 e sulle statistiche mortuarie degli anni 1910-1912. Rispetto a quella data, la vita media degli italiani si è allungata di circa 25 anni (sent. 41861/2004). Con un’ulteriore sentenza n. 20615/15 la Cassazione civile ha affermato che “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti”.*

In relazione alla seconda questione appare logico ritenere che non si applichi l’art. 1284, 4° comma cc (ossia, gli interessi previsti nei casi di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali) alle somme liquidate per danni da emotrasfusione. A riguardo la Cassazione con sentenza del **7 novembre 2018 n. 28409** ha affermato che: *“Il saggio d’interesse previsto dall’art. 1284, comma 4, cc si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione”* (sul punto altresì Cass. civ. Sez. III sent. 28.2.2017 n. 5042). Di recente la Cassazione ha chiarito che sia gli interessi compensativi ex art. 1282 cc sia gli interessi moratori ex art. 1224 cc, sebbene abbiano una causa diversa, svolgono la stessa funzione di remunerazione del capitale. Gli interessi, invece, previsti dall’art. 1284 comma 4, cc, attengono esclusivamente alle transazioni commerciali, avendo come funzione quella di impedire i ritardi nel soddisfacimento dei crediti delle imprese.

Pertanto, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale, individuata la *ratio* alla base delle norme codicistiche concernenti gli interessi, si deve concludere che, anche in mancanza di un espresso richiamo del comma 1 dell’art. 1284 cc nelle sentenze di condanna per danni da emotrasfusione, questo primo comma dell’articolo citato, e non il quarto, debba applicarsi in sede di liquidazione delle somme risarcitorie da parte della Pubblica Amministrazione.

-2.4-

Le novità in tema di danno differenziale

La riparazione dei pregiudizi subiti dal lavoratore o dai suoi congiunti, in conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, è un argomento che interseca molteplici saperi giuridici che si occupano della persona di chi lavora. Essa si rivela una funzione tecnicamente complessa, più di quanto accada ordinariamente, anche perché la riparazione risarcitoria si intreccia nell’ambito dell’ordinamento con la protezione sociale garantita dal sistema di assicurazione sociale obbligatoria Inail.

La Legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), entrata in vigore l'1.1.2019, ha introdotto significative modifiche del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 (T.U. Assicurazioni INAIL)

Per effetto di tali modifiche, l'art. 10 cit., commi 6, 7 e 8, risultano formulati nel modo seguente:

"Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell'indennità che a qualsiasi titolo ed indistintamente, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e segg. e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 2, lett. a) e b).

Agli effetti dei precedenti commi 6 e 7, l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita complessivamente liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39, nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo".

L'art. 11 cit. è stato così modificato:

"L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita a qualsiasi titolo dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 nonché ad ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo.

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.

Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.

L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile".

La Legge n. 145 del 2018, ha inciso sui criteri di calcolo del danno cd. differenziale, modificando le voci da prendere in esame per determinare il quantum che, secondo il disposto dell'art. 10, comma 6, "ascende a somma maggiore dell'indennità liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto"; correlativamente, è stato modificato il quantum di ciò che l'Istituto può pretendere in via di regresso nei confronti del responsabile civile. Sostanzialmente, la finanziaria del 2019 ha imposto, ai fini del calcolo del danno differenziale, l'adozione

di un criterio di scomputo "per sommatoria" o "integrale", anziché "per poste", con conseguente diritto di regresso dell'Istituto per "le somme a qualsiasi titolo pagate".

Per meglio comprendere le conseguenze della riforma legislativa è bene evidenziare che l'attuale sistema indennitario Inail è il frutto di una complessa stratificazione, realizzata attraverso l'intervento sul testo originario di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, di decisioni della Corte Costituzionale (sentenze nn. 87, 356 e 485 del 1991) e di innovazioni normative attuate col D.Lgs. n. 38 del 2000, che ha immesso nella tutela indennitaria Inail una componente di danno biologico.

Deve inoltre darsi atto di un indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato e costante, quanto meno a partire dal 2015 (Cass. n. 9166 del 2017; n. 22862 del 2016; n. 13222 del 2015), che, ribadito il fondamento costituzionale del risarcimento del danno biologico e della tutela indennitaria Inail rispettivamente negli artt. 32 e 38 Cost., con la connessa esigenza di protezione effettiva ed integrale della persona del lavoratore, ha delineato in modo univoco la nozione di danno differenziale e dettato puntuali criteri di calcolo dello stesso, accuratamente distinto dal danno cd. complementare.

Nel sistema vigente prima della legge finanziaria del 2019, il danno differenziale (cd. quantitativo per distinguerlo da quello qualitativo o complementare, cfr. Cass. n. 9166 del 2017), concepibile unicamente per il surplus di risarcimento dei medesimi pregiudizi oggetto di tutela indennitaria Inail e in presenza dei presupposti di esclusione dell'esonero del datore di lavoro ("*permane la responsabilità civile a carico di coloro che hanno riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato...*", D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 2), era calcolato, coerentemente alla struttura bipolare del danno-conseguenza, secondo un computo per poste omogenee, vale a dire che dalle singole componenti, patrimoniale e biologico, di danno civilistico spettante al lavoratore venivano detratte distintamente le indennità erogate dall'Inail per ciascuno dei suddetti pregiudizi.

Si è affermato, ad esempio, come dall'ammontare complessivo del danno biologico dovesse detrarsi non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico, con esclusione, invece, della quota rapportata (per menomazioni di grado pari o superiore al 16%) alla retribuzione ed alla capacità lavorativa dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 20807 del 2016, n. 13222 del 2015).

Correlativamente, il diritto di regresso dell'Inail nei confronti del responsabile civile poteva esercitarsi, in presenza dei presupposti escludenti l'esonero, per le indennità erogate al lavoratore ma nei limiti delle somme versate dal datore in relazione al ristoro dei singoli pregiudizi.

La Legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126, ha invece reso indifferente la natura (biologica o patrimoniale) delle voci del risarcimento del danno civilistico e dell'indennità Inail tra cui operare la detrazione ai fini del calcolo del danno differenziale; così ridefinendo il danno differenziale come il risultato ottenuto sottraendo dal risarcimento

"complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo", la "indennità che, a qualsiasi titolo ed indistintamente... è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto". L'obbligo risarcitorio del datore di lavoro, ove non operi l'esonero, comprende ora unicamente la parte che eccede tutte le indennità liquidate dall'Inail, ai sensi dell'art. 66 del T.U. e del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13.

La legge finanziaria del 2019, nel mutare i criteri di calcolo del danno differenziale rendendo indistinte le singole poste (di danno biologico e patrimoniale) oggetto specularmente di risarcimento civilistico e di tutela indennitaria Inail, ha direttamente inciso sul contenuto di danno differenziale, cioè sulle componenti dello stesso, con inevitabili ripercussioni sulla integralità del risarcimento del danno alla persona, principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass., S.U., n. 26972 del 2008).

La nuova normativa diminuisce quindi l'entità complessiva della riparazione monetaria che il lavoratore può ricevere a seguito di un infortunio o di una malattia professionale rispetto ai sistemi indennitario e civilistico precedentemente in vigore.

Alla fine delle operazioni di conteggio si riduce l'indennizzo previdenziale a beneficio dell'Istituto assicuratore al quale viene garantito il recupero per intero della somma erogata a prescindere dalla sua corrispondenza in ambito risarcitorio.

Va tuttavia rimarcato che l'intervento legislativo in quanto concerne in via esclusiva i soli «pregiudizi oggetto di indennizzo», ossia soltanto ai pregiudizi ricompresi nell'ambito della tutela riservata dal testo unico al lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale riguarda solo ed esclusivamente le voci di danno strettamente "differenziali" con esclusione del c.d. danno complementare (**detto anche danno differenziale qualitativo**) ossia il danno biologico temporaneo, il danno biologico in franchigia (fino al 5%) il danno patrimoniale in franchigia (fino al 15%) ma anche il danno morale, i pregiudizi esistenziali, il danno tanatologico o da morte *iure proprio* e *iure successionis*, i quali pure vanno tutti considerati danni complementari, che possono essere dunque pretesi soltanto nei confronti del datore, secondo le regole della responsabilità civile, integralmente e con le regole generali.

Per le componenti dei danni non considerati dal sistema indennitario è, infatti, ovviamente escluso non solo che il datore possa opporre una compensazione sotto il profilo del danno differenziale, ma anche che l'Inail possa agire in regresso per un danno che esso non indennizza; e ciò vale anche, ed a maggior ragione, dopo la riforma degli artt. 10 ed 11 del T.U. e dell'art. 142 del d.lgs n. 209 del 2005.

Infine si segnala che con sentenza della Corte di Cassazione 8580/2019 è stato affermato il principio per cui le modifiche del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, introdotte dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge finanziaria.

Comparazione tra le tabelle di Roma e di Milano

Sommario

1. [DANNO DA INVALIDITA' PERMANENTE \(BIOLOGICO PERMANENTE\)](#)
2. [DANNO DA INVALIDITA' TEMPORANEA](#)
3. [DANNO MORALE SOGGETTIVO](#)
4. [DANNO DA PREMORIENZA O INTERMITTENTE](#)
5. [DANNO TERMINALE O CATASTROFALE](#)
6. [DANNO PARENTALE](#)
7. [DANNI PUNITIVI](#)
8. [COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO](#)
9. [INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO](#)

1. DANNO DA INVALIDITA' PERMANENTE (BIOLOGICO PERMANENTE).

CRITERIO LIQUIDAZIONE MILANO	CD VALORE PUNTO, estrapolato da una media delle liquidazioni dei precedenti di giurisprudenza. Il valore punto varia in misura progressiva rispetto al grado della menomazione; in misura regressiva rispetto all'età; il criterio utilizzato nell'individuazione dell'incremento attribuito a ciascun punto nel sistema milanese risulta basato su incrementi che vanno riducendosi rispetto all'aumento della quantità di postumi accertati (possibile contrasto con il 138 e 139 cod ass) si prende atto della valutazione presente in medicina legale relativa alla diversa valenza di ciascun punteggio percentuale di danno biologico secondo la quale ad alcuni punteggi corrisponderebbe un pregiudizio maggiore e ad altri un pregiudizio minore, criterio posto a base della riduzione dell'incremento del punto al crescere della misura percentuale dei postumi
CRITERIO LIQUIDAZIONE ROMA	Roma ha deciso di adottare il valore punto base della Tabelle di Milano, Conformemente al 138 cod assicurazione il valore economico del punto è funzione crescente rispetto alla percentuale di invalidità e che l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato; cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi- NB identità con Milanesi solo fino al 38%

CRITERIO LIQUIDAZIONE ARTT.138-139 COD ASS.	nell'articolo 138 del codice delle assicurazioni secondo il quale il valore economico del punto è funzione crescente rispetto alla percentuale di invalidità e che l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato; cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi secondo criteri più che proporzionali,
--	---

2. DANNO DA INVALIDITA' TEMPORANEA.

CRITERIO LIQUIDAZIONE MILANO	il valore di euro 98,00 al giorno per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea assoluta,
CRITERIO LIQUIDAZIONE ROMA	Roma prevede il riconoscimento di euro 109,40 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta e euro 54,70 per l'invalidità temporanea parziale al 50%
CRITERIO LIQUIDAZIONE ARTT.138-139 COD ASS.	Per l'invalidità temporanea , secondo i parametri aggiornati introdotti dalla medesima legge, l'importo è fissato in euro 46,88 giornalieri per quanto riguarda l'importo della temporanea assoluta e in euro 23,44 quello della temporanea relativa al 50%, considerando che la modifica dell'articolo 139 operata con la legge 4 agosto 2017 n. 127 opera solo per i risarcimenti dei danni conseguenti ad incidenti avvenuti dopo l'entrata in vigore della legge stessa e non è ancora intervenuto il provvedimento che dovrebbe attuarlo.

3. DANNO MORALE SOGGETTIVO.

<p>CRITERIO LIQUIDAZIONE MILANO</p>	<p>incremento sul biologico che parte del 25% e rimane costante per i primi 9 punti per poi crescere di un punto da 10 fino a 34 punti e rimanendo stabile da 34 punti fino a 100 nella misura del 50% appare insoddisfacente e non conforme alle prescrizioni di legge.</p> <p>Cosa succede se non c'è biologico?</p> <p>Sembra evidente che il meccanismo elaborato nella Tabella di Milano confligga con il criterio previsto dall'art. 138 cod ass, in quanto stabilisce che da 1 punto fino a 9 e poi da 34 punti fino a 100 non vi sia alcun incremento.</p> <p>Milano prevede anche criteri diversi per il c.d. danno da diffamazione</p> <p>Diffamazione tenue da 1.000 a 10.000 euro Diffamazione modesta da 11.000 a 20.000 euro Diffamazione di media da 21.000 a 30.000 Diffamazione di elevata gravità da 31.000 a 50.000 Diffamazione di eccezionale gravità da 50.000 in su</p>
<p>CRITERIO LIQUIDAZIONE ROMA</p>	<p>Come primo parametro omogeneo individuato dal Tribunale di Roma (punti 116 e 117 della relazione di accompagnamento alle nuove tabelle della Capitale) per i casi «contenzioso in materia di circolazione stradale o comunque in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica» si applica il «criterio della metà di quanto liquidato a titolo di danno biologico»</p> <p>fasce che attribuiscano un importo pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, con una base comunque del 10%, maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso concreto. (punto 118 della relazione di accompagnamento alle nuove tabelle della Capitale)</p> <p>Criterio residuale dove non si applicano i parametri della Cassazione o in cui non è liquidabile un danno biologico astrattamente ipotizzabile (v par 117)</p>
<p>CRITERIO LIQUIDAZIONE ARTT.138-139 COD ASS.</p>	<p>Per quanto riguarda il danno morale soggettivo (così specificamente indicato negli articoli 138 e 139 con ciò superando l'orientamento espresso dalle Sezioni unite del 2008 dal punto di vista classificatorio/terminologico), l'articolo 138 prevede che - al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica - la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando</p>

	la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.
--	---

4. DANNO DA PREMORIENZA O INTERMITTENTE.

CRITERIO LIQUIDAZIONE MILANO	<p>Le tabelle di Milano hanno adottato un criterio di liquidazione che utilizza come parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle stesse tabelle; esso corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita (NB questo criterio sembra essere in contrasto con cassazione civile 679 del 2016 che fa riferimento al criterio della durata effettiva della vita)</p> <p>occorre precisare che il danno non è una funzione costante nel tempo ma esso è concepito come ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi.</p> <p>Milano ha costruito una tabella facendo una media tra quanto liquidabile ad un soggetto di anni uno e quanto liquidabile ad un soggetto di anni 100 e cioè tra la somma minima e quella massima</p> <p>ha poi calcolato l'aspettativa di vita media</p> <p>ha poi ha effettuato il rapporto tra il risarcimento medio l'aspettativa media (espresso dalla colonna danno non patrimoniale ogni anno ulteriore di sopravvivenza successivo al secondo; l'incremento del primo anno del 100%, mentre nel secondo anno del 50%)</p>
CRITERIO LIQUIDAZIONE ROMA	<p><i>Il danno da risarcire, salva la possibilità di interventi di personalizzazione, sarà calcolato nella somma risultante di due quote:</i></p> <p>› Percentuale di danno acquisita immediatamente per effetto della lesione (danno non è una funzione costante crescente con il tempo; ciò significa che non si acquisisce giorno per giorno una frazione del danno complessivo, ma si acquisisce subito (ovviamente nella misura dei postumi stabilizzati) una parte dello stesso che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta e una parte che invece è correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra nel tempo si acquisisce nel tempo; e tale importo è quantificato in un valore compreso tra il 10% e il 50% in relazione alla entità del danno biologico calcolato sulla base di una tabella)</p> <p>› sulla base della sopravvivenza concreta rispetto a quella statistica calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta</p>

	<p>dopo la lesione. <i>(la parte restante è pari al rapporto tra la somma tabellare ridotta dell'importo già considerato (supponendo un danno biologico pari al 40% per il quale sia stato determinato un 20% come danno immediato, resterebbe l'80% da ripartire in base alla sopravvivenza) per il numero di giorni di sopravvivenza rispetto alla vita media (vale a dire si calcola la durata della sopravvivenza prevedibile secondo la vita media, si divide per il danno residuo e si ottiene la somma (calcolato a giorno o a mese o ad anno) da moltiplicare per il periodo di sopravvivenza concreta)</i></p>
<p>CRITERIO LIQUIDAZIONE ARTT.138-139 COD ASS.</p>	

5. DANNO TERMINALE O CATASTROFALE.

<p>CRITERIO LIQUIDAZIONE MILANO</p>	<p>Si ha una tabella con curva risarcitoria decrescente. Essa è caratterizzata dal c.d. “pozzetto” per i primi tre giorni di sopravvivenza, in relazione al quale il giudice può decidere di liquidare, con una somma fino ad euro 30.000,00, il danno subito in siffatto arco temporale, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e delle prove fornite dalle parti; per i giorni successivi seguono, poi, poste risarcitorie assai più ridotte che vanno dai 1.000,00 euro del quarto giorno fino ai 98,00 euro del centesimo giorno per un quantum totale pari a circa euro 110.000,00 (oltre la possibile personalizzazione). Dal 101° giorno, sarà liquidato esclusivamente il danno biologico temporaneo.</p>
<p>CRITERIO LIQUIDAZIONE ROMA</p>	<p>nel caso di decesso senza che i postumi si siano stabilizzati, si ritiene di attribuire un importo pari a euro 10.000,00 per ogni giorno di sopravvivenza dopo la acquisizione della consapevolezza della concreta probabilità del decesso fino a cinque, con riduzione a 5.000,00 euro giornalieri per i successivi 10, a 2.000,00 per i successivi 15, e a euro 1.000,00 per tutti i giorni eccedenti i trenta, per i successivi trenta, salva personalizzazione in considerazione delle condizioni specifiche del danneggiato». (PAR.158)</p>

CRITERIO
LIQUIDAZIONE
ARTT.138-139 COD
ASS.

6. DANNO PARENTALE.

**CRITERIO
LIQUIDAZIONE
MILANO**

Il calcolo del danno da perdita parentale elaborato dal Tribunale di Milano prevede una forbice di valori che consente al giudice di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (ad es. sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, convivenza o meno di questi ultimi, qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

E' stata elaborata una tabella di valori medi:

- A ciascun genitore per la morte del figlio € 165.960,00 € 331.920,00
- A ciascun figlio per la morte del genitore € 165.960,00 € 331.920,00
- A favore del coniuge (non separato) o convivente di fatto sopravvissuto
 € 165.960,00 € 331.920,00
- A favore del fratello per la morte di un fratello € 24.020,00 € 144.130,00
- A favore del nonno per la morte di un nipote € 24.020,00 € 144.130,00

NB IN TABELLA SI SPECIFICA CHE VALE NEL CASO DI REATI COLPOSI. PER I DOLOSI IL GIUDICE SI PUO' DISCOSTARE

**CRITERIO
LIQUIDAZIONE
ROMA**

Il calcolo del danno da perdita parentale elaborato dal Tribunale di Roma si basa su un sistema a punti (punto base pari a euro 9.800) per cui il corrispettivo economico del danno è determinato mediante l'attribuzione di un punteggio numerico da moltiplicarsi per una somma di denaro che costituisce il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale. Il punteggio numerico è determinato in relazione ai seguenti parametri:

1. Rapporto di parentela tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più stretto è il rapporto;
2. Età del superstite, dovendosi ritenere tanto maggiore il danno quanto minore è la sua età;
3. Età della vittima, dovendosi ritenere tanto minore il danno quanto maggiore è l'età della vittima al momento del fatto;
4. Convivenza tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante è stata la frequentazione.
5. Composizione del nucleo familiare, per cui quanto minore è il numero dei congiunti superstiti tanto maggiore è il danno patito.

CRITERIO LIQUIDAZIONE ARTT.138-139 COD ASS.	
--	--

7. DANNI PUNITIVI.

CRITERIO LIQUIDAZIONE MILANO	<p>In base a un esame circa 178 precedenti tra il 2015 e il 2017 l'osservatorio ha stabilito che il metodo prevalente di liquidazione dell'importo ex art. 96 cpc terzo comma è quello di far riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso".</p> <p>Quanto agli indici di graduazione della liquidazione ex art. 96 cpc, dall'esame della giurisprudenza risultano indicati: • valore della causa; • durata del processo; • numero delle parti vittoriose (abusate da lite temeraria); • intensità dell'elemento soggettivo dell'abusante; • affaticamento derivato alla parte abusata del processo temerario</p>
CRITERIO LIQUIDAZIONE ROMA	<p>Come aspetto del morale</p>
CRITERIO LIQUIDAZIONE ARTT.138-139 COD ASS.	

8. COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO.

CRITERIO LIQUIDAZIONE MILANO	
CRITERIO LIQUIDAZIONE ROMA	<p>Prende atto delle SS.UU.</p> <p>Nel caso di danno biologico riconosciuto sulla base di determinazione tabellare l'operazione di detrazione deve essere posta in essere non detraendo le percentuali di risarcimento ottenute ma determinando l'importo corrispondente a ciascuna valutazione tabellare ed operando la detrazione tra gli importi.</p> <p>La Cassazione ha, infatti, affermato che il credito risarcitorio residuo spettante a chi, avendo patito una lesione della salute, abbia ottenuto</p>

	dall'INAIL un indennizzo del danno biologico ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2000, va liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base dei criteri civilistici, quello determinato dall'INAIL coi criteri dell'assicurazione sociale, bensì, dapprima, monetizzando l'uno e l'altro grado di invalidità, e successivamente sottraendo il valore capitale dell'indennizzo INAIL dal credito risarcitori aquiliano. (Cassazione sez. III, 12 dicembre 2016, n. 25327)
CRITERIO LIQUIDAZIONE ARTT.138-139 COD ASS.	

9. INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO.

CRITERIO LIQUIDAZIONE MILANO	
CRITERIO LIQUIDAZIONE ROMA	<p>Prende atto della riforma dell'articolo 17 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con la legge 10 novembre 2014 n. 2014, che richiama gli interessi previsti per la lotta ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 dando attuazione alla Direttiva 2000/35)</p> <p>La posizione del Tribunale.</p> <p>Tuttavia tale disposizione non appare poter essere suscettibile di essere applicata alla responsabilità per fatto illecito extracontrattuale potendo, invece trovare possibile applicazione nel caso di danno conseguente ad inadempimento contrattuale ove richiesto, essendo evidente che nel caso dei fatti illeciti extracontrattuali difetta lo presupposto della norma in quanto non si verte su obbligazioni per le quali possa essere immaginato un accordo delle parti in ordine agli interessi da applicare in caso di ritardo nel pagamento pattuizione della misura degli interessi come equivalente ai casi in cui non vi è stata alcuna pattuizione tra le parti. Non vi è dubbio, tuttavia, che la estensione di una simile disciplina anche alla materia del risarcimento del danno in quanto potrebbe costituire un reale deterrente al ritardo nel pagamento, tenuto conto che allo stato con la fissazione del saggio di interessi in misura assai ridotta, e ben inferiore al rendimento del danaro in</p>

	caso di investimento da parte di operatori qualificati anche solo per autofinanziamento, non vi è alcun interesse al tempestivo pagamento per evitare di doversi accollare il maggior onere per interessi
CRITERIO LIQUIDAZIONE ARTT.138-139 COD ASS.	